



Ministero della Difesa



ATTI DEL CONVEGNO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Organizzato dal Comitato Unico di Garanzia
in collaborazione con la Consigliera di Fiducia

Roma, 27 novembre 2018

A cura di Pamela Coassin e Daniela Lombardo

Immagine di copertina

*L'autrice dell'immagine in copertina è **Pannela CASTRO** (www.panmelacastro.com), un'artista brasiliana che utilizza i graffiti come mezzo per accrescere la consapevolezza sui diritti delle donne e tenere alta l'attenzione sul problema della violenza di genere. Le sue opere appaiono sui muri di tutto il mondo, da New York a Parigi, da Santiago a Oslo, da Gerusalemme a Vienna. Un impegno che le è valso nel 2015 il premio di Imprenditore Sociale dell'Anno in America Latina e l'ha portata ad essere nominata dal giornale Newsweek tra le "150 donne che muovono il mondo".*

INDICE

Programma del Convegno	pag.	1
Relatori	pag.	3
Comitato Organizzativo	pag.	4
Prefazione	pag.	5
Saluto del Gen. C.A. Massimiliano DEL CASALE - Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD)	pag.	9
Saluto dell'On. Raffaele VOLPI - Sottosegretario di Stato alla Difesa	pag.	11
1. LA VIOLENZA DI GENERE		
<i>Lectio magistralis “Sopravvivere o vivere dopo la violenza? Atti di resilienza e strategie di prevenzione”</i>		
Marina CALLONI - Professore ordinario Università degli Studi di Milano - Bicocca	pag.	13
2. IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2017 - 2020		
<i>Principi e contenuti del Piano</i>		
Paola Bianchi - Rappresentante Dipartimento per le Pari Opportunità.....	pag.	23
<i>Il contributo del Ministero della Difesa al Piano</i>		
Rosa Vinciguerra - Rappresentante del Ministero Difesa al Comitato tecnico di supporto sul fenomeno della violenza	pag.	25
3. LA VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO		
<i>Il ruolo e le funzioni delle Consigliere di Parità</i>		
Francesca Bagni Cipriani - Consigliera Nazionale di Parità	pag.	27
4. CRONACA DI UN FEMMINICIDIO		
<i>Testo della videoproiezione con lettura a cura di Rossana Valier - autrice teatrale e collaboratrice Telefono Rosa di Verona</i>		
	pag.	37
5. LA REPRESSIONE PENALE DELLA VIOLENZA DI GENERE		
<i>La tutela della giurisdizione ordinaria</i>		
Marisa Mosetti - Giudice del Tribunale di Roma.....	pag.	41
<i>La tutela in ambito penale militare</i>		
Maurizio Block - Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione	pag.	49
6. L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE		
<i>Tutela e promozione di diritti delle donne in ambito internazionale</i>		
Natalia Quintavalle - Consigliere diplomatico del Ministro della Giustizia	pag.	53
Biancamaria Pomeranzi - Senior Gender Advisor Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo	pag.	57

7.	LE BUONE PRATICHE		
	<i>Linee guida nazionali per il soccorso e l'assistenza alle donne che subiscono violenza: la formazione degli operatori di Pronto Soccorso</i>		
	Serena Battilomo - Direttore Ufficio 9 Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute	pag.	59
	<i>La Sezione Atti Persecutori dell'Arma dei Carabinieri</i>		
	Francesca Lauria - Cte Sezione Atti Persecutori.....	pag.	63
	<i>Il Protocollo operativo EVA (Esame Violenze Agite) della Polizia di Stato</i>		
	Elisabetta Mancini - Direttore Ufficio Affari Generali Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato	pag.	67
8.	AZIONI POSITIVE E PROSPETTIVE FUTURE NEL MINISTERO DELLA DIFESA		
	Cristiana d'Agostino - Presidente CUG Ministero della Difesa	pag.	69
	Presentazione del video a cura di Daniela Angelina Lombardo - Consigliera di Fiducia del Ministero della Difesa	pag.	71
	Ringraziamenti.....	pag.	73

PROGRAMMA

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 09.15 **Saluti Autorità**

09.15 - 09.20 Apertura lavori

Moderatore: Cristiana d'Agostino
Presidente CUG Ministero della Difesa

La violenza di genere

09.20 - 09.50 *Lectio Magistralis*

Sopravvivere o vivere dopo la violenza?

Atti di resilienza e strategie di prevenzione

Marina Calloni - Professore Ordinario Università degli Studi Milano - Bicocca

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020

09.50 - 10.10 *Principi e contenuti del Piano*

Paola Bianchi - Rappresentante Dipartimento per le Pari Opportunità

Il contributo del Ministero della Difesa al Piano

Rosa Vinciguerra - Rappresentante del Ministero Difesa al Comitato tecnico di supporto sul fenomeno della violenza

La violenza sui luoghi di lavoro

10.10 - 10.25 *Il ruolo e le funzioni delle Consigliere di Parità*

Francesca Bagni Cipriani - Consigliera Nazionale di Parità

10.25 - 10.40 PAUSA

10.40 - 10.50 ***Cronaca di un femminicidio***

Videoproiezione con lettura a cura di Rossana Valier - autrice teatrale e collaboratrice Telefono Rosa di Verona

La repressione penale della violenza di genere

10.50 - 11.05 *La tutela della giurisdizione ordinaria*

Marisa Mosetti - Giudice del Tribunale di Roma

11.05 - 11.20 *La tutela in ambito penale militare*

Maurizio Block - Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione

L'esperienza internazionale

11.20 - 11.40 *Tutela e promozione di diritti delle donne in ambito internazionale*

Natalia Quintavalle - Consigliere diplomatico del Ministro della Giustizia

Biancamaria Pomeranzi - Senior Gender Advisor Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo

Le buone pratiche

- 11.40 - 11.50** *Linee guida nazionali per il soccorso e l'assistenza alle donne che subiscono violenza: la formazione degli operatori di Pronto Soccorso*
Serena Battilomo - Direttore Ufficio 9 Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute
- 11.50 - 12.00** *La Sezione Atti Persecutori dell'Arma dei Carabinieri*
Francesca Lauria - Cte Sezione Atti Persecutori
- 12.00 - 12.10** *Il Protocollo operativo EVA (Esame Violenze Agite) della Polizia di Stato*
Elisabetta Mancini - Direttore Ufficio Affari Generali Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
- 12.10 - 12.30** *Azioni positive e prospettive future nel Ministero della Difesa*
Cristiana d'Agostino - Presidente CUG Difesa
Videoproiezione a cura di Daniela Angelina Lombardo - Consigliera di Fiducia del Ministero della Difesa
- 12.30 - 12.45** *Question time*

Centro Alti Studi per la Difesa Palazzo Salviati – Aula Multimediale

Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)



RELATORI

Francesca BAGNI CIPRIANI

Consigliera Nazionale di Parità

Serena BATTILOMO

Direttore Ufficio 9 Tutela della Salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle disuguaglianze Ministero della Salute

Paola BIANCHI

Rappresentante del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Maurizio BLOCK

Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione

Marina CALLONI

Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Cristiana d'AGOSTINO

Direttore Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative del Ministero Difesa e Presidente del CUG Difesa

Francesca LAURIA

Comandante Sezione Atti Persecutori dell'Arma dei Carabinieri

Daniela Angelina LOMBARDO

Consigliera di Fiducia del Ministero della Difesa

Elisabetta MANCINI

Direttore Ufficio Affari Generali - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Marisa MOSETTI

Giudice presso il Tribunale di Roma

Biancamaria POMERANZI

Senior Gender Advisor Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo

Natalia QUINTAVALLE

Consigliere Diplomatico del Ministro della Giustizia

Rossana VALIER

Autrice teatrale e collaboratrice Telefono Rosa di Verona

Rosa VINCIGUERRA

Capo Sezione Pari opportunità e prospettiva di genere presso lo Stato Maggiore della Difesa e Rappresentante del Ministero Difesa al Comitato tecnico di supporto sul fenomeno della violenza

COMITATO ORGANIZZATIVO

Paola ADRIANI

*Funzionario Sanitario Psicologo t. ISSMI
Capo 7^a Sezione Benessere e Organizzazione*

Pamela COASSIN

*Funzionario Amministrativo
Membro Comitato Unico Garanzia del Ministero della Difesa*

Aldo IANNACI

*Funzionario Amministrativo
Segretario del Comitato Unico Garanzia del Ministero della Difesa*

Daniela Angelina LOMBARDO

*Funzionario Sanitario Psicologo
Consigliera di Fiducia presso il Ministero della Difesa*

Flavia SCARAMELLA

*Assistente Amministrativo
Segreteria del Comitato Unico Garanzia del Ministero della Difesa*

Teresa TOLENTINATI

*Assistente Amministrativo
Membro Comitato Unico Garanzia del Ministero della Difesa*

PREFAZIONE

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: questo fenomeno è oggi una delle più estese violazioni dei diritti umani, trasversale nei vari paesi e nei vari gruppi sociali, determinato da specificità di ordine sociale e culturale.

Nell'ambito delle Nazioni Unite sono cresciuti col passare del tempo l'attenzione istituzionale e il quadro giuridico e normativo: dalla creazione della Commissione sullo Status delle Donne (CSW) e l'entrata in vigore della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alle Conferenze mondiali delle donne, alla sensibilità e alle prese di posizione del Consiglio di Sicurezza e della Corte Penale Internazionale sul tema delle donne nei conflitti.

Viene adottata nel 2011 a Istanbul, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, ratificata dall'Italia con Legge n. 77 del 27 giugno 2013.

La Convenzione rappresenta uno strumento innovativo internazionale giuridicamente vincolante che prevede un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Sulla base di essa, l'Italia ha adottato un primo Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale nel 2015, cui è seguito il **"Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne"** per il triennio 2017-2020. Il Piano è articolato secondo tre assi principali ed un asse di servizio. Il primo Asse, denominato Prevenzione, intende aggredire le radici della cultura della violenza, le sue cause e le sue conseguenze mettendo in campo strategie politiche volte all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento della violenza e all'ottenimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica come privata, per combattere discriminazioni, stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo e la violenza maschile contro le donne. Il secondo Asse, denominato Protezione e sostegno, è finalizzato alla tutela della vittima nel percorso di uscita dalla violenza. Il terzo Asse, Perseguire e punire, è finalizzato a punire i violenti secondo le norme della legislazione italiana e a individuarli prima possibile per garantire in via privilegiata i diritti delle donne e minori durante le fasi dei procedimenti giudiziari. Il quarto Asse, Assistenza e Promozione, è composto da interventi trasversali volti a consentire il monitoraggio e la valutazione dei risultati e degli effetti via via conseguiti.

È necessario che le amministrazioni pubbliche abbiano indicazioni concrete per attuare quelle misure volte a contrastare qualsiasi forma di violenza sessuale e di genere e per garantire le pari opportunità e l'assenza di qualsiasi discriminazione.

A tal proposito, con la Direttiva n. 2 del 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono definite le nuove linee di indirizzo per rendere l'azione amministrativa più efficiente ed efficace, attraverso un'adeguata attività di pianificazione e programmazione con i **Piani triennali di azioni positive**.

La Direttiva prevede inoltre che per diffondere e agevolare l'innovazione e il cambiamento culturale, le amministrazioni pubbliche debbano promuovere, anche avvalendosi del CUG, percorsi informativi e formativi che coinvolgano tutti i livelli dell'amministrazione, inclusi i dirigenti. In particolare devono prevedere moduli formativi obbligatori sul contrasto alla violenza di genere in tutti i corsi di gestione del personale organizzati, compresi quelli per la formazione di ingresso della dirigenza.

L'**Amministrazione Difesa** è da sempre sensibile alla tematica della violenza contro le donne, come dimostra, tra i vari interventi, l'emanazione del Codice di condotta contro le molestie sessuali, adottato con decreto ministeriale del 6 ottobre 2008, su impulso dell'allora Comitato per le Pari Opportunità del Ministero. Tale codice ha previsto inoltre l'introduzione dell'importante figura del Consigliere di Fiducia, che opera nell'ambito della prevenzione e nell'assistenza nei casi di molestia.

Il Convegno “**Insieme contro la violenza di genere**” rientra in questo contesto e si propone di affrontare il tema della violenza da molteplici punti di vista, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico nazionale 2017-2020. L’iniziativa ha visto gli interventi di autorevoli esponenti del Ministero della Difesa, oltre che di altri Dicasteri. Hanno partecipato rappresentanti del mondo accademico, della giustizia ordinaria e militare, delle forze dell’ordine e dell’ambito sanitario, compresa la dimensione internazionale e le figure di tutela specifiche previste in ambito lavorativo.

Il Comitato Unico di Garanzia e la Consiglieria di fiducia, in virtù della loro specifica competenza sul contrasto al fenomeno della violenza sui luoghi di lavoro, hanno fortemente voluto questa giornata di incontro, che vuole prendere in considerazione il fenomeno da un punto di vista ampio, non limitato all’ambito lavorativo e non limitato all’Amministrazione Difesa.

La violenza contro le donne è infatti un fenomeno complesso che va affrontato non più solo come un’emergenza, ma con interventi globali e strutturali di lunga durata e di più ampio respiro, che vedano un necessario coordinamento tra le varie politiche per dare risposte efficaci e per mettere al centro i diritti umani delle vittime.

Occorre un salto di qualità che porti a una condivisione tra i vari attori coinvolti al fine di creare una “cultura comune” nella lotta contro la violenza sulle donne. È necessario far perdere alle misure contro la violenza il carattere di straordinarietà e frammentarietà e arrivare ad una **governance precisa** che dica chi deve fare cosa e in che tempi, attuando poi un monitoraggio permanente con indicatori chiari.

Inoltre, la violenza contro le donne non è solo un fenomeno sociale ma anche economico: la violenza genera **costi economici** non solo nel caso estremo di femminicidio, ma anche nei casi di violenza perpetrata e reiterata nel lungo periodo.

Al femminicidio si associa la perdita del capitale umano (per la società e per il datore di lavoro della vittima), un costo monetario, psicologico, affettivo per i figli, parenti e amici della vittima, ed un costo investigativo, giudiziario, sanitario e detentivo per il responsabile.

Nei casi di violenza a tali costi vanno aggiunti spese legate ad aspetti sanitari (terapia psicologica e farmacologica per vittima e carnefice), maggior rischio di abusi di alcool o droghe o di tentati omicidi/suicidi, assenteismo e minore produttività sul lavoro, minore consumo, minore risparmio e alla fine minor gettito per lo Stato.

Infine, ci sono anche i costi di seconda generazione, legati alle maggiori difficoltà dei figli delle vittime di violenza ad inserirsi nel mondo dell’istruzione e del lavoro e a non assimilare, a loro volta, atteggiamenti violenti.

L’aspetto economico è importante anche da un altro punto di vista. L’uscita dalla violenza passa infatti anche attraverso l’**indipendenza economica** delle donne e il recupero della loro autonomia sotto il profilo occupazionale, economico e sociale. È quindi necessario promuovere l’autonomia lavorativa e alloggiativa delle stesse, al fine di ridurre la vulnerabilità ed esposizione alla violenza. Bisogna passare da una visione esclusivamente assistenziale delle vittime, a un percorso di sostegno e orientamento delle loro capacità e potenzialità, nella prospettiva di restituire loro piena dignità ed autonomia sotto ogni profilo.

Inoltre è indispensabile dare protezione e supporto non solo alle donne vittime di violenza ma anche ai **minori** vittime e testimoni di violenza, nonché alle **famiglie**, spesso con vincoli parentali, cui vengono affidati gli orfani e le orfane di violenze.

Se la risposta normativa del nostro Paese è adeguata e soddisfacente, basti pensare alle nuove fattispecie penali introdotte con la recente Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Codice Rosso”, molto c’è ancora da fare nell’ambito della **prevenzione**.

Per contrastare la violenza è fondamentale e strategica la **formazione**: non solo delle forze dell’ordine, ma anche degli assistenti sociali, dei medici di base, nonché dei docenti nelle scuole e dei datori di lavoro, ovvero di tutti i soggetti che vengono in contatto con vittime di violenza.

Infatti nel Piano strategico la formazione rientra nel primo asse denominato “Prevenzione”, all’interno del quale sono previste tutta una serie di specifiche misure allo scopo di aggredire e prevenire la violenza nelle sue diverse forme.

Importante è anche la necessità di garantire un sistema integrato di **informazione** a disposizione delle donne sui diversi tipi di supporto disponibili e sulle misure legali che possono richiedere.

Il convegno si pone in linea con i principi sopra esposti, anche al fine di far sentire a tutti i lavoratori e lavoratrici della Difesa la sensibilità del dicastero su questi temi.

La vera sfida che abbiamo voluto cogliere, attraverso questa iniziativa, è la capacità di incidere sul dato culturale, il solo che possa portare al cambiamento verso una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere.

Attraverso questa giornata di confronto, si è voluto costruire un percorso condiviso per affrontare e contrastare insieme il fenomeno della violenza contro le donne, nella consapevolezza che solo lavorando in rete e collaborando, ciascuno nella propria specificità, si possa arrivare a risultati concreti e duraturi.



Saluto Gen. C.A. Massimiliano DEL CASALE

È un grande piacere ospitare questo convegno focalizzato su di un tema così importante, che attraversa tanti ambiti della nostra vita sociale, come il contrasto della violenza di genere, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un tema, quello della violenza, di enorme rilievo, spesso sfociante nel femminicidio, come tragicamente testimoniato dalle cronache giornalistiche, ormai presenti con una periodicità pressoché quotidiana sugli schermi televisivi.

A mio avviso, il fenomeno patologico parte da lontano, dai primi anni di vita delle persone, nella famiglia e nei vari contesti sociali. Dunque, si parte dall'educazione familiare, dalla scuola, dalle mancate attività relazionali, come ad esempio nella pratica sportiva. Se difettano questi primi meccanismi di acquisizione e profonda metabolizzazione del rispetto per l'altro, per gli appartenenti all'altro sesso, allora saranno carenti i necessari freni inibitori nella vita adulta, soprattutto quando lontani dagli sguardi delle altre persone o dagli altri familiari adulti.

L'avvento della presenza femminile nelle nostre forze armate risale ormai a quasi un ventennio e, comunque, ad un periodo piuttosto recente, se paragonato alle forze armate di altri Paesi, e non solo europei. Tale condizione, da un certo punto di vista, ha consentito di fare tesoro delle esperienze altrui, in una prospettiva comparata, consentendo tra l'altro di circoscrivere a pochi casi episodi di abusi verificatisi all'interno della vita di caserma.

Un ruolo fondamentale, naturalmente, è stato sviluppato e continua ad essere svolto, a mio avviso, dalle attività di formazione di base, svolte presso le accademie e nelle scuole militari, all'atto dell'incorporamento, cioè dell'ingresso del personale nell'organizzazione. Da subito infatti vengono illustrati i principi e le regole di comportamento, in modo chiaro, preciso ed univoco nei confronti di tutti, concentrando così la massima attenzione sulla formazione e sulla prevenzione.

Certo, in alcuni casi si sono comunque verificate situazioni incresciose che ci spingono a ricercare condizioni ed iniziative affinché i comportamenti devianti non trovino più riscontro nel futuro. Ed è fondamentale che si operi sempre in tal senso.

Sono sicuro che, anche da giornate di approfondimento come questa e dalla divulgazione degli esiti e delle soluzioni individuate durante i lavori, emergerà un importante contributo che consentirà di incrementare la soglia di sensibilità su temi così importanti per la società e, in particolare, per il personale operante nella Difesa.

Mi sia consentita un'ulteriore riflessione.

Di solito, la nozione di genere fa riferimento ad un comportamento culturalmente orientato e imperniato sulla figura femminile. Tale nozione comprende ruoli, atteggiamenti e valori ad essa attribuiti sulla base del sesso degli individui. Sesso al cui termine si associa un'accezione di tipo biologico, riferita all'anatomia del sistema riproduttivo degli individui.

Tuttavia, ad una riflessione più attenta sul significato di genere, la realtà appare ben più complessa ed articolata.

Infatti, siamo comunemente portati ad usare i due termini - "genere" e "sesso" - come sinonimi e ciò risulta spesso quanto mai improprio. Peraltro, secondo le opinioni non più attinenti solo al mondo scientifico, ma divenute espressioni di valori condivisi, il problema della violenza di

genere non riguarda ormai, esclusivamente, donne o ragazze, ma si riferisce anche al mondo maschile.

A conferma di tale ultimo avviso, non deve sfuggire che le diversità di genere siano riconosciute come aspetti rilevanti nei sistemi giurisprudenziali nazionali e internazionali.

Tuttavia, ancora oggi, le tematiche di genere spesso tendono ancora a concentrarsi sul mondo femminile.

Come pure il diritto internazionale deve ancora fare chiarezza su un comparto normativo nel quale non vi è un'uniformità interpretativa del concetto giuridico sul quale impernare la norma.

È da questa prospettiva di analisi, costruzione e completamento delle linee di azione da condividere ed intraprendere, dunque, per la ricerca delle soluzioni, che auguro buon lavoro, ringraziandovi per la vostra presenza oggi qui al Centro Alti Studi per la Difesa.



Saluto On. Raffaele VOLPI

L'On. Volpi ha esteso i saluti della Signora Ministro, la quale non ha potuto prendere parte al convegno per concomitanti impegni istituzionali, ringraziando gli organizzatori del convegno e, in particolare, la presidente del CUG Difesa, d.ssa Cristiana d'Agostino, per la pregevole iniziativa, relativa ad una tematica - purtroppo - di urgente attualità.

L'Onorevole ha sottolineato quanto sia importante parlare di questi temi, in quanto solo così facendo se ne prende la giusta consapevolezza, permettendo di studiare e soprattutto concretizzare gli strumenti più idonei per contrastare questa grave forma di violenza.

Fra le tante iniziative messe in campo per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha ricordato l'iniziativa legislativa cd. "Codice rosso", volta a offrire una corsia preferenziale alle denunce di donne vittime di violenza, con indagini più rapide.

Inoltre ha citato *#lapartitaditutti*, campagna di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità contro la violenza sulle donne, che vede protagoniste alcune delle giocatrici della nazionale italiana di pallavolo. L'Onorevole ha inoltre evidenziato come questa campagna costituisca una sfida culturale di civiltà per il nostro Paese, ribadendo come ciascuno di noi svolga un ruolo importante nel contrasto alla violenza di genere e che la coesione della squadra vada di pari passo con la flessibilità nel cambio di tattica e di schemi. La squadra della Difesa, ha affermato l'On. Volpi, gioca da sempre una partita molto attenta alla promozione ed alla protezione dei diritti delle donne, sia a livello nazionale che internazionale.

L'On. ha confermato che il Dicastero, nel quadro di attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, sta lavorando ad una serie di progetti volti a maturare una corretta prospettiva di genere sui luoghi di lavoro, che vedranno coinvolti sia il personale militare che quello civile dell'Amministrazione. Ha messo in evidenza come tali progetti abbiano anche trovato un'ampia convergenza da parte di altri attori istituzionali.

Il Sottosegretario ha sottolineato come il contrasto alla violenza contro le donne rappresenti una sfida che richiede l'impegno della politica, dello stato e della società civile e quanto sia importante lanciare un messaggio alle vittime di violenza dicendo loro: non siete sole!

L'Onorevole ha concluso il suo intervento augurando al consesso un proficuo lavoro.

1. LA VIOLENZA DI GENERE

“Sopravvivere o vivere dopo la violenza? Atti di resilienza e strategie di prevenzione”

Marina CALLONI

Introduzione: Conoscere il dolore della violenza per affrontarla.

La violenza è un uso della forza che lede il corpo e l'anima di chi la subisce. Può essere letale, portando via per sempre le vite di chi l'ha esperita, così come può assumere fogge diverse attraverso gli effetti che seguono come un filo rosso le esistenze delle vittime. Si può uscire da uno stato di violenza, ma il suo ricordo si tramuta in un ingombrante fardello di cui è difficile liberarsi. Il suo insopportabile peso deforma il corpo e l'anima, schiacciando le vittime in vite non loro. È un peso che viene trascinato e molti non si accorgono neppure più della sua presenza. È divenuto una maschera che determina il modo di vivere e funge da interfaccia col mondo esterno. Diventa un involucro paralizzante di cui è difficile sbarazzarsi.

Si può certamente sopravvivere alla violenza. Ma sarà vita vera quella che ci aspetta dopo i traumi subiti? Sarà possibile accomiarsi dalla paura che spesso continua ad attanagliare il quotidiano? Sarà la propria esistenza ancora degna di essere vissuta? Uscire dalla violenza significa darsi una seconda opportunità di esistenza. Si può ricominciare a vivere, dandosi una nuova natalità, rimettendosi al mondo, piuttosto che vivere nel circolo vizioso del trauma. Ma come sarà possibile conseguire tale meta?

A partire da questa domanda, che riguarda solo apparentemente l'esistenza individuale, nel mio contributo intendo sottolineare le valenze culturali, sociali e politiche che i quesiti sopra posti hanno nel presente dibattito sul contrasto alla violenza sessuale e domestica. In particolare, cercherò di sostenere la necessità di una stretta cooperazione fra i soggetti coinvolti nella prevenzione alla violenza di genere, grazie a metodologie integrate di coordinamento e di responsabilità condivisa, a partire da una volontà trasformativa e dalla capacità di “uscire dal pozzo” da parte della persona interessata. Solo in tal modo, si potranno rivitalizzare le capacità svilite nella donna violata, così come si potrà evitare che perduranti atti violenti all'interno della famiglia possano precludere un equilibrato sviluppo psico-sociale per il minore.

Le vittime o sopravvissute non devono sentire il silenzio assordante della loro solitudine, murate nel silenzio e nella vergogna. Bisogna dar ascolto alle loro voci senza giudizi o pregiudizi. Bisogna credere ai loro racconti, prima che possano diventare anime inquiete, come quelle narrate nei versi dell'Antologia di Spoon River, a ricordo dell'esistenza troncata di persone passate su questa Terra. Agire per prevenire, collaborare per spezzare il cerchio di un destino di violenza che non è mai ineluttabile.

Proprio a nome delle sopravvissute e delle vittime che non ce l'hanno fatta, la mia presentazione toccherà sei punti principali: 1. La natura insanabile dell'offesa. 2. La violenza nella prossimità. 3. La violenza domestica occultata nelle fiabe. 4. Processi di resilienza di vittime/sopravvissute. 5. Non più vittime. 6. Strategie di prevenzione.

1. La natura insanabile dell'offesa

“Così per noi anche l'ora della libertà suonò grave e chiusa, e ci riempi gli animi, ad un tempo, di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva e di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi vi ha assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti. Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa, che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è una inesauribile fonte di male: spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abietti; risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come

odio nei superstiti, e pullula in mille modi, contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia.” (P. Levi, *La tregua*, Torino, Einaudi, 1980, p. 16).

Sono le parole di Primo Levi, liberato nel 1945, riuscito a sopravvivere alla tragedia di Auschwitz e all'inimmaginabile disumanizzazione prodotta scientificamente nei campi nazisti. Non riuscì tuttavia a resistere al tarlo della sopravvivenza: lui ce l'aveva fatta, altri non erano tornati a casa. La natura dell'offesa consta nell'impossibilità di giungere a una piena guarigione: continua al di là della liberazione, mantiene staccati, preclude la possibilità di rientrare nel mondo degli umani, protraendosi nello spazio e nel tempo. Un soggetto violato viene mutilato nell'autostima e privato di una vita degna di essere vissuta.

È la “memoria dell'offesa” che viene ripresa da Levi ne *I sommersi e i salvati*, quando l'autore afferma che “Ancora una volta si deve constatare, con lutto, che l'offesa è insanabile: si protrae nel tempo. Chi riceve un'ingiustizia o un'offesa non ha bisogno di elaborare bugie per discolarsi di una colpa che non ha”. Tuttavia, l'offesa per una violenza subita comporta vergogna da parte della vittima per una colpa mai commessa, per non essere creduta per ciò che è accaduto, per non essersi “difesa”, perché è sopravvissuta. La “deriva della memoria” porta la vittima a sentirsi in colpa per un dolo mai commesso. (Primo Levi, *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino, 1986, p. 62).

Seppur nella enorme differenza di magnitudine e di gravità, possono essere queste riflessioni applicate anche a casi di violenza di genere, soprattutto quando le vittime/sopravvissute temono di non essere credute, si sentono in colpa, provano vergogna per ciò che non è a loro imputabile?

Nei casi di violenza domestica, l'abuso viene attuato da persone conosciute che dovrebbero dare piuttosto protezione e di cui ci si fida. Bambine/i, adolescenti e donne provano un senso di colpa, quasi avessero in qualche modo indotto molestie e stupri. Si sentono quasi complici per aver accettato l'inammissibile. Tuttavia, la paura non è solo alimentata dal terrore per la propria sopravvivenza, bensì prodotta dal cumulo di prolungate violenze di cui non si intravede la fine. Come uscirne? A chi chiedere aiuto? Chi ci crederà? Si rimane paralizzate in un cerchio che si ripeterà attraverso una costante ripetizione del trauma che riproduce se stesso. Di fronte alla vittima, c'è l'abusante che nega con convinzione l'accaduto: vuole impedire alla donna di uscire dal suo potere e sottomissione. Ma il risentimento che dimostra verso scelte di libertà altrui è indice della sua fragilità. L'uso della forza - che sia fisica o psicologica - rimanda ad una paradossale debolezza dell'azione da parte dell'abusante che intende annichilire l'altrui volontà. La violenza simboleggia l'impotenza: l'incapacità del perpetratore di sviluppare rapporti non distorti. Vi è ambivalenza rispetto al perverso “oggetto” del desiderio, di possesso e insieme di rifiuto.

Una nuova sensibilità pubblica e il riconoscimento della violenza di genere come violazione dei diritti umani, a partire dal 1993 con la dichiarazione delle Nazioni Unite, ha mostrato l'inganno della colpa, disvelando indicibili fenomeni di violenza, accumulati nella prossimità anche intima, che di normale non hanno proprio nulla, se non il potere della sopraffazione in nome di codici patriarcali, tuttora vigenti nelle mentalità delle persone.

Il fenomeno della violenza intrafamiliare è stato tradizionalmente nascosto, ovvero non pubblicamente ammesso e politicamente riconosciuto, se non negli ultimi tre decenni, grazie alla mobilitazione del movimento internazionale delle donne. Mentre si è sempre parlato di violenza politica e armata, quella che riguardava le relazioni interpersonali in rapporti familiari e affettivi non era considerata nella sua valenza pubblica e nelle tragiche conseguenze che ha complessivamente per la società e per i rapporti intergenerazionali. La violenza domestica era nascosta, rimossa dalla sfera pubblica, relegata nel mondo della fantasia o trasmessa solo attraverso miti, tragedie o fiabe, ovvero mediante persistenti immaginari collettivi che rimandano dialetticamente da una parte a offese mai sopite, mentre dall'altra ad una sua legittimazione antropologica.

Il terrore disseminato continua comunque a sopravvivere nella memoria dei superstiti, sommersi - perché rinchiusi nel loro dolore non condiviso - anche se apparentemente salvati. Attraverso le loro testimonianze diventano un monito per le generazioni presenti e future perché ciò non accada più. Ma come la recente storia ci ha insegnato, le violenze politiche e sessuali continuano a riprodursi tanto sui campi di guerra, quanto nella sfera intima. Nonostante sia stato ferito da due guerre mondiali e da stermini, il Novecento si è concluso con nuovi genocidi e stupri di guerra.

Eppure il ruolo dei/delle testimoni di ogni violenza deve servire come ammonimento, tale da invertire la rotta di storie traumatiche. Tuttavia, quando vengono ricordate dal/dalla protagonista, diventano una inesauribile fonte di dolore. Come possono le vittime/sopravvissute parlare di sé, ma anche in nome di altre/i? Il parlare mostra la capacità di distanziarsi da un evento luttuoso, che tuttavia diventa più attiguo, appena lo si nomina.

Come è possibile parlare di violenza senza rinominarla ogni volta? Parlare di violenza “aumenta” la violenza, i numeri, le storie nascoste. Parlare delle violenze subite significa mettere allo scoperto una parte di sé, mancante perché lesa. Come ricostruire la propria integrità?

2. La violenza nella prossimità

Sopravvivere non è vivere: una parte del nostro essere ci ha abbandonato, ma non tutti se ne accorgono. La maschera camuffa l'interiorità dolente. Le donne sono vittime di violenza tanto in contesti di pace, quanto in situazione di guerra, esibite come bottino trionfale e ingravidate come sfregio contro il nemico. Gli stupri di massa diventano un mezzo militare d'offesa.

Il dovere di testimoniare si accompagna allo spaesamento per un'identità personale perduta. La storia di Esther Mujawayo, una sopravvissuta al genocidio ruandese (con cui ho avuto l'onore di collaborare) ben rappresenta il senso di vuoto che si ha dentro di sé, assieme alla constatazione del vacuum che circonda la tua vita rispetto ad una pienezza perduta: “Chi sei quando vaghi per una società in cui ti trovi a vivere, fortunatamente o sfortunatamente, se sei sopravvissuta? Qual è il significato del tuo essere sopravvissuta? È una chance o un errore? (...) Attorno a te c'è il vuoto. (...) Dopo aver visto tutto questo, come puoi vivere da essere umano? Sapendo ciò che hanno fatto gli esseri umani, non solamente gli artefici di tale massacro devono essere interrogati, ma anche noi stessi ci interroghiamo. Come poter continuare a vivere? Avere fiducia nell'umanità? Sopravvivere non significherà più vivere. (...) Quando sei condannata a vivere, non puoi fare altro che vivere” (Testimonianza raccolta in M. Calloni, “I generi del potere e della violenza”, in *Contemporanea*, 2006, n. 3, pp. 523-524). Gli assassini che avevano sterminato la famiglia erano i vicini di casa, persone familiari, che l'odio etnico aveva trasformato in massacratori.

La vita non sa più parlare né a se stessa, né di se stessa, poiché ha perso il suo “valore”, con la perdita della fiducia in un'umanità crudele. Si deve essere per forza condannati a vivere? O c'è qualche possibilità per crearsi una vita che abbia valore?

La condizione di sopravvissuti a traumi è l'universale determinazione che parifica tutti gli esseri umani. La comune dignità e la vulnerabilità della *conditio humana* saranno allora riconosciute proprio in questi momenti di “vicinanza”: quando riusciamo ad assumere il punto di vista della sopravvissuta/o o vittima, comprendendo i suoi bisogni e visioni, senza ridurla al nostro mondo.

Pur nella differenza della magnitudine delle storie dell'odio etnico qui narrate, anche la violenza domestica riguarda la necessità di testimoniare, di parlare di sé anche a nome di altre/i perché non si dimentichi, perché non riaccada più. Così come era accaduto nei genocidi di fine Novecento quando gli assassini erano i vicini di casa o prossimi (cittadini dello stesso Paese), anche nei casi di violenza domestica bisogna interrogarsi sul significato della “vicinanza”, su persone solo in apparenza inoffensive, ma che sviluppano pratiche belliche nella vita di tutti i giorni. Gli abusanti sono ben conosciuti come componenti della sfera domestica, trasmutandosi in esseri predatori. Non è un caso che mentre i crimini sono in genere in diminuzione, non lo sono i

reati connessi alla violenza domestica e ai femminicidi. I numeri di donne uccise per questioni di genere non sono calati.

Dai dati pubblicati dal Ministero dell'Interno nel Dossier Viminale del 15 Agosto 2018 emerge inequivocabilmente come la paura nasca nella prossimità e come continui a perpetuarsi ed espandersi come un veleno dalle case, al mondo del lavoro fino alle istituzioni, coinvolgendo la società nella sua interezza.

I dati pubblicati indicano come in un anno siano diminuiti gli omicidi (da 371 a 319, il 16,3 per cento in meno), le rapine (da 31.904 a 28.390, il 12,3 per cento in meno) e i furti (da 1.302.636 a 1.189.499, il 9,5 per cento in meno).

Non sono invece decresciuti i femminicidi, ovvero gli omicidi avvenuti in ambito familiare o relazionale, che rappresentano un terzo degli omicidi. Le donne sono state vittime del 37,6 per cento dei 319 omicidi volontari commessi fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018. Nello specifico, il 68,7% dei 134 omicidi sono stati commessi in ambito familiare e affettivo. Con riferimento a quest'ultimo dato, l'89,6% sono state donne uccise dal partner, l'85,7% dall'ex partner e il 58,6% da un altro familiare.

Quando la famiglia si tramuta in una foresta minacciosa, la sfera domestica ripiomba nel terrore arcaico, in lotte intestine per la sopraffazione quotidiana: la tua morte è la mia vita. Il pericolo viene qui sostanziato all'interno delle case e non da nemici esterni.

L'essere sopravvissuti ad atti brutali deve tuttavia segnare nuove vie per ricominciare a vivere, uscendo dal delimitante ruolo della vittima che diventa il simbolo sacrificale di una società che la vuol fare rimanere tale: passiva e dolorante.

Come ricordava Hannah Arendt, la violenza non è mai legittima. È un'imposizione coercitiva che si esplicita in rapporti di forza asimmetrici e distorti. Le cause della violenza - come forma reificante dell'agire strumentale su soggetti e oggetti - vanno dunque principalmente indagate e trovate nelle relazioni umane, a partire da quelle più intime, private e prossime. La violenza politica ha infatti radici private. Sopravvivere alla violenza significa anche trovare strategie per ridarsi vita e rigenerare società inique, a partire dal rispetto nelle relazioni interpersonali e dalla salvaguardia della dignità umana. Dobbiamo imparare ad essere resilienti.

3. La violenza domestica occultata nelle fiabe

La capacità di praticare resilienza viene esercitata fin da piccoli, senza accorgercene. Lo dimostrano le narrazioni definite di fantasia che ci vengono raccontate nella prima infanzia.

Se riflettiamo retrospettivamente su certe fiabe, ci accorgiamo con disappunto di essere stati affascinati da novelle di fantasia, ma dal contenuto raccapricciante. Narravano le vicende di bambini rapiti che stavano per essere divorati dall'orco (Hänsel e Gretel), di genitori che abbandonavano i propri figli nel bosco dove erano certi che sarebbero morti di fame (Pollicino), di mariti che decapitavano le proprie mogli e ne occultavano i cadaveri (Barbablù), di matrigne che schiavizzano le figlie (Cenerentola) o addirittura le avvelenavano (Biancaneve), di bambini che venivano mangiati con la nonna da un lupo camuffato da parente (Cappuccetto Rosso).

Si tratta qui solo di qualche esempio di fiabe che sarebbero state frutto della tradizionale "sapienza popolare", distanziandosi nei contenuti e nelle modalità narrative dalle più pacifiche e lineari favole di Esopo e Fedro che ad un racconto popolato da animali facevano seguire alla fine un esplicito commento morale sulla debolezza della natura umana.

Nelle fiabe popolari - raccolte, riadattate e "purificate" da Charles Perrault e dai fratelli Grimm fra metà Seicento e metà Ottocento - rincuorante era solo il lieto fine: i bambini erano capaci, più degli adulti, di intervenire in situazioni difficili, di usare l'astuzia, di sopravvivere in ambienti malsani, di trarre benefici dalla loro condizione, diventando alla fine addirittura ricchi e togliendo la loro famiglia dalla povertà (Pollicino). Nonostante la giovane età, bambini e bambine erano resistenti, resilienti e quasi invincibili. Avevano poteri magici, capaci di trasformare la loro sventura in fortuna, condivisibile coi parenti. Da adulti, forse, ce l'avrebbero

fatta a sopravvivere alle difficoltà dell'esistenza, avendo già superato tante dure prove nel corso della loro infanzia.

Resta tuttavia un dubbio, un'ambivalenza che rimane radicata nella mitologia popolare: siamo proprio sicuri che tutto finisca davvero bene? Oppure è una mera speranza per poter scotomizzare il rimando ad un substrato oscuro, ciò che era stato rimosso dalla coscienza razionale e dalla memoria in quanto evento traumatico, che il linguaggio stenta a definire? La fiaba si riferisce solo all'attenzione amorevole che i genitori hanno verso i propri figli, preoccupati del loro futuro, una volta lasciati liberi e autonomi nel mondo? Oppure, l'espressività metaforica e ambivalente della fantasia racchiude un messaggio doloroso che rimanda ad una realtà che solo un'evocazione indiretta può far persistere? Come potrebbero i familiari trovare le parole giuste per poter proferire la verità ai bambini? Come potrebbero metterli in guardia da familiari apparentemente amorevoli? Come aggiungere alla tradizionale frase: "Non prendere mai le caramelle da sconosciuti, perché (sottinteso) ti potrebbe accadere qualcosa di brutto" la locuzione "Non ti devi (sempre) fidare di chi conosci"? Con quale paura crescerebbe il bambino senza confidenza né verso i familiari, né verso gli estranei? Come potrebbero essere esplicitamente raccontati ai figli traumi magari patiti dai genitori durante la loro infanzia, senza turbare la loro doverosa tranquillità? Vorrebbero che non riaccadesse, ma è una potenzialità che potrebbe ripresentarsi all'improvviso.

La resilienza è dunque la capacità di resistere alle avversità che impariamo fin da piccoli, anche se spesso occultata in racconti, prima ancora di essere praticata nella vita. Si tratta di un concetto mutuato dalla fisica e significa la capacità dei materiali di resistere ad una tensione, ritornando al proprio stato originale una volta che la tensione (il rischio occorso) sia stato rimosso. Il termine è stato utilizzato in psicologia - intendendolo come una capacità umana universale attivabile da ogni persona - per denotare la capacità umana di guarire dopo traumi ripetuti o accumulati, senza danni nello sviluppo. Essere resilienti significa dunque essere capaci di adattamento e di (auto)guarigione. Ma siamo sicure che ciò può essere applicato anche a persone sopravvissute ad atrocità e a perduranti abusi domestici, tanto da aver minato il principio di identità personale, il modo di stare al mondo e la fiducia in un'umanità impazzita?

4. Processi di resilienza di vittime/sopravvissute

Eppure sopravvissute a violenze sessuali e domestiche sono riuscite a trasformare il trauma subito in un elemento di forza e di riscatto, non soltanto per sé, ma in nome di altre donne, di chi non ce l'ha fatta, di un popolo intero, ovvero in nome di un senso di umanità in cui si vuol continuare a credere. La resilienza individuale non è di per sé sufficiente, se non ci si prende innanzitutto cura di sé, se non si condivide collettivamente il dolore, parlandone. Ce lo dimostra il caso di donne vittime/sopravvissute a massacri e attentati, che sono riuscite a diventare leader contro la violenza bellica e sessuale, ridefinendo geografie della pace e relazioni più eque.

Un caso esemplare è rappresentato da Nadia Murad (con la quale ho avuto l'onore di collaborare), appartenente al popolo yazida, una minoranza etno-religiosa situata nel Nord dell'Iraq. Nadia fu rapita e resa schiava sessuale nell'agosto 2014 da miliziani del Daesh, del cosiddetto Stato islamico, che avevano attaccato il pacifico villaggio di Kocho dove Nadia abitava con la sua famiglia. Era riuscita a fuggire fortunatamente nella zona curda e dunque a trovare riparo nel campo profughi di Duhok, per poi chiedere asilo politico in Germania. Dopo essere stata nominata dall'ONU nel 2016 prima "Ambasciatrice per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani", nel 2018 Murad è stata insignita del premio Nobel per la pace.

Nadia è diventata ambasciatrice del suo popolo - come documentato nel toccante film *On her shoulders* - mettendo a disposizione di tutti la sua storia, parlandone apertamente, non sottraendosi alle domande circa la sua schiavitù sessuale, ponendo la questione della libertà del suo popolo come questione collettiva, chiedendo l'intervento della comunità internazionale per il riconoscimento del genocidio degli yazidi e per portare davanti al tribunale penale internazionale i criminali. Ma non solo, Nadia parla anche a nome dell'umanità offesa e della speranza che sopravviva ancora un comune senso di umanità.

Parlando il 16 dicembre 2015 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, Nadia presentò in questo modo il suo caso: “Come sopravvissuta yazida (...), sono qui per parlare delle atrocità commesse dal sedicente Stato Islamico / Daesh - tratta di esseri umani persone, schiavitù sessuale delle donne, reclutamento di bambini in guerra, sfollamento e genocidio della nostra società. (...) Prima del 3 agosto 2014, vivevo nel tranquillo villaggio di Kocho. Ma poi lo Stato islamico ha attaccato la nostra regione, e ci siamo trovati di fronte a un vero genocidio. (...) Oggi, al Consiglio, espongo le nostre richieste e spero vivamente che l’umanità non sia ancora finita. (..) Siamo vittime e abbiamo il diritto di cercare un paese sicuro che salvaguardi la nostra dignità. (...). Ho sofferto per il dolore che mi hanno inflitto. Ho visto il loro male. Coloro che commettono i crimini della tratta di esseri umani e del genocidio devono essere assicurati alla giustizia in modo che donne e bambini possano vivere in pace - in Iraq, Siria, Nigeria, Somalia e in ogni parte del mondo. Oggi questi crimini contro le donne e la loro libertà devono essere portati a termine”. (Murad, 2015) Nadia ha visto il male ma “spera molto che l’umanità non sia ancora finita”.

Nel pronunciare queste parole, Nadia sopportava il dolore lancinante nel riportare a coscienza il ricordo, nel reiterare il trauma, seppur oggettivando come un evento del passato la sua condizione di schiava e di prigioniera sessuale da cui si era congedata. Parlava ad un mondo occidentale che pensava che la schiavitù fosse risolta, dopo l’illuminismo, le rivoluzioni e la dichiarazione dei diritti umani. La voce di Nadia chiedeva piuttosto alla comunità internazionale di capire e di agire di conseguenza rispetto a ciò che molti guardavano da lontano come se si trattasse di un film di azione nato dalla fantasia e non come una realtà esperita e ancora vissuta da migliaia di persone. Il terrorismo e i capovolgimenti politici ci hanno piuttosto insegnato che siamo tutti potenziali vittime o richiedenti asilo. Come tali, dobbiamo cambiare i nostri orizzonti di senso e affrontare ciò come questione comune. Seppur difficile riprendere la vita normale, il primo passo per riacquisire fiducia in sé e negli altri avviene quando vengono riconosciuti i crimini da parte di coloro che li hanno commessi.

Il coraggio di Nadia e la sua resilienza consta dunque nel parlare non di sé e per sé, ma a nome delle vittime che vittime non dovevano essere per non aver compiuto alcun crimine e che come tali non devono continuare ad esserlo. La resilienza viene a concretizzarsi collettivamente quando le proprie istanze di giustizia diventano quelle di tutti, perché ognuno di noi è coinvolto nel contrasto contro ogni forma di violenza, a cui noi stesse potremmo essere – inaspettatamente - sottoposte.

5. Non più vittime

Essere resilienti significa condividere la medesima condizione umana e sapere curare se stessi per poter curare altri esseri umani, attraverso la propria testimonianza.

Ce lo racconta una donna, vittima di violenza maritale, resiliente nella sua capacità di ricominciare ad auto-determinarsi, generosa nel prestare soccorso ad altre donne affrontando anche tribunali. Presidente dell’associazione Manden, ha costituito un folto gruppo di mutuo auto-aiuto, facendo anche ricorso a siti web e ai social media per poter aiutare a distanza donne vittime di violenza domestica, grazie a mobilitazioni, consigli e sostegno. Chi ha subito violenza riconosce subito le “pari”, chi è in pericolo e chi ha bisogno di essere assistita. Il sostegno agito da gruppi di mutuo-aiuto, ovvero di ex-vittime che siano in grado di indicare ad altre donne possibili vie di uscita dalla violenza, è infatti un elemento fondamentale per la prevenzione e la riabilitazione.

Grazia Biondi, questo è il suo nome, è un’avvocata, così come lo è il suo ex-marito, che se prima abusava di lei fino a tentare di strangolarla, ora continua a perseguirla con forme di “stalking giudiziario”, chiamandola continuamente in causa e per richiamarla all’“ordine” che lui aveva stabilito tramite minacce e intimidazioni. Ma Grazia non ha più paura, dopo aver creduto di essere morta. Dopo molti anni - denuncia nel 2011, rinvio a giudizio nel 2013, due anni di rinvii, tre anni di dibattimento - è giunta la sentenza in cui si legge che “la parte offesa ha finito per scatenare l’indole violenta” del marito, che indubbiamente c’era. L’ex-marito viene condannato a

solli 10 mesi (la richiesta era di tre anni), ma con sospensione della pena, perché “è incensurato e le condotte appaiono causate anche da una forte incompatibilità caratteriale”: tutte le denunce fatte erano infatti andate a vuoto. Pertanto, all’ accusato andava riconosciuta la decurtazione della pena. Come si può evincere, le donne non sono ancora appieno tutelate nei tribunali e le sentenze risentono di pregiudizi patriarcali, che evitano che la giustizia sia davvero fatta.

Grazia non ha ora neppure più timore di parlare apertamente della sua storia, uscendo dal silenzio e dalla vergogna, ma soprattutto rifiutando quel ruolo pregiudiziale di vittima al quale la società e il sistema preferiscono attanagliare chi ha subito violenza. Come Grazia afferma, “Riesco: vuol dire tanto in una parola: supero tutto, ce la faccio, rinasco, esco da quel tunnel... che si chiama violenza”.

Il rinascere dopo il senso di morte come ineluttabile diventa un faticoso ma possibile percorso di vita, così come viene riassunto in un post, pubblicato sulla pagina di Facebook il 10 febbraio 2017. Grazia così scrive: “sai che a vederti non sembra che tu abbia vissuto alcuna violenza, parli bene, sei ben vestita e truccata, questo non fa bene a te, sei troppo composta e generica, devi parlare di come venivi maltrattata, violentata, derisa, umiliata... altrimenti gli altri non crederanno che sei una vittima”. Ebbene sì, mi si è gelato il sangue a sentirmi dire queste cose, perché io voglio dimenticare l’inferno che ho vissuto, non sono un fenomeno da baraccone né un film dell’horror. Io sono una donna che vive il suo dolore con dignità, che non si piange addosso, non amo raccontare le violenze che subivo, ma amo raccontare il mio percorso verso la vita, verso quel miracolo che non tutte le donne riescono a ottenere e che si chiama libertà... (...) Non vi dirò delle volte che sono stata presa a pugni, sputi, calci... non vi dirò di tutte le volte che mi svegliavo senza vedermi, senza sapere chi fossi... Ogni giorno era una violenza, un incubo che non voglio ricordare... Spesso le vittime si portano un marchio, come quello che hanno le bestie, e la società lo vede, lo sente e per questo continua a trattarti sempre come vittima... come se aver subito, autorizzasse gli altri a ferirti e farti del male. Ed è per questo che dobbiamo sempre difenderci dai luoghi comuni, perché se vai a un’udienza e ti trucchi piuttosto che andare spettinata e con un viso pallido, non sei vittima! Non sei credibile se la mattina esci sorridendo alla vita, anche se ogni volta che alzi il viso e ti guardi nello specchio vedi quelle ombre e senti le tue urla, ma le copri con un bel rossetto rosso e con un trucco impeccabile. Nessuno sa di come ci si sente la notte, quando ti svegli e senti il tuo respiro, quello stesso respiro che alcune volte ti è mancato e che ti ha fatto pensare alla fine di te, della tua vita... Ma ci sei, e pensi che è passato, ti abbracci e ti culli come una bambina, raccontandoti che gli orchi sono andati via, perché sei stata brava... che ora hai solo un modo per non farli tornare, cercare di dimenticare ma sai che non si può dimenticare, si può solo andare avanti senza voltarsi indietro. (...) Non conta essere creduti da chi non può capire, ma conta essere consapevoli dell’orrore che si è vissuti e della grande forza che abbiamo trovato per rinascere. Non ti crederà chi non sa, chi non ama, chi giudica, chi non sa andare oltre i sorrisi, chi non ha mai capito che spesso dietro il sorriso di una donna può nascondersi un grande dolore insieme ad una grande dignità.

Il mantenimento della dignità è ciò che spinge a guardare avanti. La resilienza, ovvero la consapevole condivisione che ciò che lega gli umani, è la similitudine nell’esperienza di traumi e di logiche della sopravvivenza, tanto esistenziale, quanto collettiva. Essere resiliente significa essere in grado di resistere a eventi improvvisi e imprevedibili, sviluppando una particolare capacità di affrontare e oltrepassare difficoltà e avversità. La resilienza non consiste tuttavia solo nel semplice sopravvivere, nel resistere a interferenze esterne. Consta piuttosto nel reagire e ridarsi vita, nel ristabilire una vicinanza con gli esseri umani, nel diventare propositivi e costruttivi con nuovi progetti condivisi, soprattutto quando la violenza e il dolore sembrano aver frantumato l’autonomia individuale e ogni legame sociale. La necessità di passare dalla sopravvivenza ad una vita degnamente vissuta diventa pertanto un elemento cruciale non soltanto per le vittime, bensì per tutti i cittadini che vogliono lottare quotidianamente contro ogni tipo di violenza, a difesa della libertà di tutti.

6. Strategie di prevenzione

Se essere resilienti significa avercela fatta, cosa succede per chi invece non si è salvata, è rimasta sommersa, ovvero vittima non-sopravvissuta? Proprio per questo ho deciso di occuparmi di loro. La morte di donne per femminicidio - per mano di mariti, partner o ex - ci deve insegnare qualcosa, ovvero indicarci ex-negativo strategie di prevenzione.

Mi sono messa dunque a studiare casi di uccisione di donne in ambiti familiari o relazionali, sulla base della domanda di ricerca: sono i femminicidi prevedibili o addirittura prevenibili? Lo studio è stato svolto secondo l'ottica di un metodo integrato e olistico, che da anni viene praticato nel Regno Unito. Da anni mi occupo di tale metodo, soprattutto come direttrice del centro ADV - Against Domestic Violence presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e come responsabile dal 2017 del corso di perfezionamento su "La violenza contro donne e minori. Conoscere e contrastare il fenomeno". (<http://www.adv-project.unimib.it>)

L'approccio olistico si fonda sulle Multi-Agency Risk Assessment Conferences - MARAC (gruppi di lavoro che valutano in rete la situazione tanto della vittima, quanto del maltrattante, monitorandola costantemente al fine di prendere efficaci provvedimenti) e sull'Independent Domestic Violence Advisors - IDVA (l'esperta che segue la donna in casi di alto rischio). La gravità o meno della situazione viene innanzitutto valutata sulla base di una scheda predittiva, denominata Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence - D.A.S.H., che a mio parere sarebbe più efficace del Spousal Assault Risk Assessment - S.A.R.A - adottato in Italia soprattutto da ospedali e forze dell'ordine - in quanto sarebbe più discrezionale e meno adatto per gli interventi rivolti alla vittima da parte di operatori sociali e centri anti-violenza.

Il metodo integrato britannico prevede anche la Domestic Homicide Review (DHR) (o Fatality Report), traducibile in italiano con "esame retrospettivo di un omicidio domestico". Si tratta di un'indagine post-mortem che nel Regno Unito viene applicata a casi di femminicidio ed è centrata sulla vittima. Non ha finalità penali, poiché tale procedimento viene svolto nelle corti, per cui è condotta parallelamente alle indagini e al processo. Viene dunque definita come un'indagine riguardante le circostanze che hanno determinato la morte di una persona avente 16 o più anni, a seguito di violenza, abuso o negligenza, causata da: (a) una persona con la quale era o era stata legata da una relazione intima, o (b) un membro del suo stesso ambito familiare. La DHR deve essere attuata nella prospettiva di poter trarre lezioni dalla morte della persona uccisa.

Lo scopo della DHR consiste dunque nell'esplicitare le lezioni che professionisti e servizi locali coinvolti possono imparare dall'omicidio domestico esaminato, in modo tale che costoro possano lavorare sia individualmente che insieme a salvaguardia delle vittime.

Il procedimento della DHR mi sembrava pertanto cruciale per poter capire la "natura" dei femminicidi e la loro possibile prevenzione. Per questo motivo, nel 2017 ho svolto una ricerca per comprendere il funzionamento della DHR presso il Public Protection Bureau - Gloucestershire Constabulary a Gloucester, la University of Gloucestershire e l'associazione SafeLives a Londra e Bristol.

Una volta appreso il metodo e il funzionamento della DHR, bisognava capire come poterla applicare a casi italiani di femminicidi. Non essendoci la possibilità di fare indagini dirette su amici e familiari della vittima come prevede il procedimento britannico, si è allora pensato di analizzare 20 sentenze procuratemi dalla Commissione parlamentare interessata, grazie alla rielaborazione dello schema generale indicato dalla DHR e secondo i dettami previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (detta Convenzione di Istanbul, 2011), ratificata dal parlamento italiano nel 2013. La sua applicazione sarà oggetto di valutazione da parte del GREVIO, il gruppo di esperte indipendenti dedicate al monitoraggio e nominate dal Consiglio d'Europa, nella primavera del 2019. La mia ricerca su "Un'ipotesi di lavoro maturata dall'Inghilterra. La Domestic Homicide Review" (pp. 253-266) è diventata poi parte della Relazione Finale, edita dalla "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché

su ogni forma di violenza di genere” (marzo 2018, XVII Legislatura: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>).

Dall'indagine svolta su 20 sentenze, emerge che - con l'eccezione di un caso - tutti gli omicidi sono stati frutto di pregresse violenze, minacce, pedinamenti, ovvero indotti da un accumulo di rabbia, risentimento e frustrazione sedimentatosi nel tempo, tale da determinare l'irrevocabile decisione di uccidere, senza nessun ripensamento o volontà di recedere dal proposito. Parenti e amici erano al corrente delle continue e furenti liti.

Nonostante che le sentenze siano focalizzate sull'accusato, al fine di stabilire la pena, si è tuttavia cercato di individuare il punto di vista della vittima e se avesse o meno consapevolezza della sua vita in pericolo.

I maggiori rilievi hanno riguardato carenze nella prevenzione e nel monitoraggio, ma anche mancanza di conoscenza di eventuali reati previamente commessi dal colpevole: in 8 casi gli omicidi hanno precedenti penali e 2 avevano già commesso un omicidio, che ora reiterano con più o meno le stesse modalità. Molti degli accusati sono dunque recidivi, ovvero rei di precedenti crimini di varia natura, fra cui quelli dovuti a crimini “di gelosia”. Non vengono però monitorati.

È stata inoltre rilevata la mancata valutazione sulla pericolosità dell'abusante e l'alto rischio che correva la vittima. Riprendendo lo schema utilizzato al pronto soccorso per vittime di violenza domestica, su 20 casi 17 erano ad alto rischio ed era visibile l'escalation della violenza, se solo le interessate avessero potuto rispondere alle seguenti domande:

- La violenza fisica è aumentata di frequenza e gravità negli ultimi 6 mesi?
- Ha mai usato un'arma o l'ha mai minacciata con un'arma?
- Crede che lui sia capace di ammazzarla?
- È mai stata percossa quando era in gravidanza?
- È il suo partner fortemente e costantemente geloso di lei?
- A ciò si aggiungono ulteriori fattori aggravanti: dipendenza da alcool e sostanze, recidiva per reati anche di omicidio, depressione/bipolarità, altri atti aggressivi individuati nella biografia.

La quasi totalità dei femminicidi presi in esame erano dunque da considerare come ad alto rischio. Ma la donna non aveva denunciato gli abusi o aveva ritirato la querela e nella maggioranza dei casi non aveva chiesto aiuto né ai servizi sociali, né ai centri anti-violenza.

Sono state inoltre anche segnalate falle d'intervento istituzionali, da parte di servizi sociali, ospedali, forze dell'ordine: in soli 13 casi c'è stato l'intervento di forze dell'ordine o servizi, ma senza seguito o monitoraggio delle donne in pericolo.

Diventa dunque necessario un cambio di procedure e culture: nelle 20 sentenze analizzate non si riscontra alcuna pianificazione per interventi mirati e ricordati. Nessuno è davvero responsabile nel coordinare gli interventi e monitorarli, com'è invece il caso delle MARAC.

Un altro elemento importante riguarda anche la modalità di stesura delle sentenze. Mentre in alcuni casi sono poco accurate e piene di pregiudizi, in altri casi sono invece puntuali e confacenti alla nuova sensibilità sociale verso il fenomeno del contrasto alla violenza di genere. Nonostante alcune sentenze ribadiscano l'argomento della “tempesta emotiva” come motivo sufficiente per decurtare la pena all'accusato, in altri casi viene invece rifiutato il “raptus di follia” come motivo estemporaneo che avrebbe causato l'omicidio. Tale svolta è dovuta all'applicazione di recenti sentenze della Corte di Cassazione (in particolare del 7-3-2013, n. 23517), dove si afferma che l'agire sulla spinta emotiva non esclude le facoltà cognitive e la lucidità mentale.

Dallo studio delle sentenze riguardanti casi di femminicidio, sono conseguite alcune proposte rivolte tanto alle istituzioni, quanto alle vittime e in generale alla società civile nel suo complesso, quali: I. Necessità di maggiori informazioni per la vittima circa l'esistenza di centri specializzati, pubblici o del privato-sociale, che possano aiutarla a uscire dalla violenza; II. Offerta di informazioni semplici e chiare da parte dei diversi operatori, quando ci si trova di fronte a casi di violenza intra-familiare; III. Maggiore garanzia e protezione per le donne che

denunciano (con opportunità di lavoro), con la sicurezza che il loro caso venga ben presto esaminato, evitando forme di vittimizzazione secondaria; IV. Formazione adeguata e continua a tutti gli operatori coinvolti (giudici, avvocati, assistenti sociali, personale socio-sanitario, forze dell'ordine, etc.).

Le conclusioni a cui sono giunta è che su 20 casi di femminicidio 19 erano prevedibili. Molti di questi erano addirittura presumibilmente evitabili.

Se molte storie mostrano che il perpetuarsi del ciclo della violenza familiare non sfocia necessariamente in omicidio, nei 20 casi di femminicidio esaminati ciò che emerge è piuttosto l'escalation della violenza, delle pretese di controllo e delle motivazioni d'odio che culminano nell'omicidio. Per tal motivo, bisognerebbe sempre adottare fin dai primi segni di escalation della violenza un approccio olistico e integrato, dove gli operatori dovrebbero valutare comparativamente la storia pregressa sia della donna interessata che del maltrattante, proprio per evitare la fatale conclusione dell'omicidio. Sarebbe importante svolgere anche ricerche ad hoc sia su casi di figlicidio, sia su episodi di omicidio-suicidio, che come tali non sono oggetto di sentenze. Una maggiore vicinanza ai familiari sarebbe altresì importante, facendoli sentire più partecipi nella ricerca della verità sul femminicidio/figlicidio, in modo che possano poi aiutare altre famiglie a prevenire la violenza o ad elaborare il lutto attraverso l'istituzione di associazioni.

È tragico affermare che si può imparare da un'indagine post-mortem. È tuttavia importante se si vuole evitare che si ripeterino femminicidi e che la violenza si ripeterui nella vita delle giovani generazioni che l'hanno anche solo vista. E questo lo dobbiamo a nome delle vittime, dei loro familiari e di chi è sopravvissuto.

L'università non si può esimere dall'impegno a contrastare la violenza tramite l'istruzione, la formazione continua, la ricerca e la terza missione, in una prospettiva europea, come stiamo cercando di fare col progetto UNIRE, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità, che mira a costituire un network fra gli atenei italiani per il contrasto alla violenza di genere. (<http://www.unire.unimib.it>).

Anche noi docenti e ricercatrici dobbiamo uscire dal tunnel di un sapere che si autocompiace per conoscenze date per certe e che naviga spesso nel buio, andando verso coloro la cui sofferenza ci può illuminare e insegnare qualcosa. La violenza è uno specchio e le "altre" non siamo che noi riflesse e silenti. Rompiamo gli specchi, diamo ascolto a chi ce lo chiede e ridiamo voce ad una realtà che rimanda e richiede altro. La ricerca e l'insegnamento esigono di non acquietarsi mai entro saperi apparentemente consolidati ma spesso miopi. Bisogna piuttosto ascoltare chi ce la fa, chi non riesce a "salvarsi", chi rimane "sommerso", ma della cui mancanza sentiamo il peso.

2. IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2017 - 2020

Principi e contenuti del Piano

Paola BIANCHI

Il Sottosegretario alle pari opportunità, al fine di dare attuazione ai dettami della Convenzione di Istanbul, dal suo insediamento, ha dato avvio alle azioni previste nel *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*.

Con Decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2018 è stata istituita la Cabina di regia, così come previsto al paragrafo 5.1 del predetto *Piano*, insediatasi in data 26 settembre 2018, che ha evidenziato la necessità di predisporre un *Piano operativo* al fine di declinare in azioni concrete le priorità dettate dal *Piano*.

Con Decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018 è stato istituito l'organo di supporto tecnico alla Cabina di regia. Il Comitato tecnico, insediatosi il 29 ottobre 2018, ha collaborato all'elaborazione di una prima proposta di Piano operativo sottoposta alla Cabina di regia, riunitasi in data 21 novembre 2018.

Il Piano operativo, flessibile e dinamico, quindi suscettibile di implementazioni e modifiche *in progress*, declina in azioni concrete gli obiettivi previsti nel Piano strategico e indica le risorse finanziarie che le Amministrazioni centrali e territoriali hanno dichiarato di destinare all'uopo.

Il 18 novembre u.s., nel corso della riunione del Comitato tecnico, sono stati indicati i gruppi di lavoro che dovranno provvedere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'elaborazione delle *Linee guida nazionali* per la formazione di tutte le professionalità che a vario titolo entrano in contatto con le donne, e i propri figli, vittime di violenza.

In tale sede, è stata proposta, tra l'altro, la costituzione di un gruppo *ad hoc* per l'individuazione di proposte normative e correttivi alla legislazione in materia.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne è stata lanciata la nuova campagna di comunicazione istituzionale contro la violenza sulle donne intitolata #lapartitaditutti.

Per tale ricorrenza sono stati pubblicati i risultati delle indagini condotte rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Nazionale di Statistica e dall'IPSOS.

In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha prodotto i risultati della rilevazione dei centri e servizi antiviolenza e dei programmi per uomini maltrattanti.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha fornito i dati sui centri antiviolenza conformi ai requisiti dettati dall'Intesa del 27 novembre 2014. Tali dati sono pubblicati, peraltro, sulla piattaforma Istat "La violenza sulle donne".

I dati forniti dal CNR e dall'Istat, unitamente alle risultanze delle schede di monitoraggio delle risorse stanziare alle Regioni ex art. 5 bis della legge n. 119/2013, costituiranno un valido strumento per valutare le priorità da supportare. Quanto innanzi detto permetterà al primo costituendo *Osservatorio nazionale sulla tematica della violenza* di monitorare le attività programmate e in corso di realizzazione nonché di disporre di un'istantanea completa e aggiornata progressivamente dei servizi specialistici e non, pubblici e privati, presenti sul territorio nazionale inerenti la rete antiviolenza.

Inoltre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono stati pubblicati i risultati dell'indagine condotta dall'Ipsos sulla percezione della disparità di genere in Italia e il *focus* sulla violenza di genere.

Nel mese di settembre 2018 sono state trasferite alle Regioni le risorse stanziare con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017, pari ad euro 12.714.533.

Con Decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2018 sono stati ripartiti alle Regioni, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 119/2013, per l'annualità

2018, 20 milioni di euro, di cui 10 milioni a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex art. 5 bis della predetta legge, 5 milioni ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2016 e i restanti 5 milioni di euro a valere sul capitolo 496 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018.

Il Decreto, previamente registrato dalla Corte dei Conti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri, in data 29 dicembre 2016, è stato autorizzato, nel mese di settembre u.s., l'avvio dei corsi di formazione da espletare presso gli istituti scolastici debitamente selezionati.

È stato dato corso all'attività di formazione del personale della Polizia di Stato e della creazione di un *setting* di ascolto riservato alle donne vittime di violenza presso le questure e i commissariati della Polizia di Stato, impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 28 dicembre 2017, tra il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza e il Dipartimento per le pari opportunità. A breve avranno avvio i corsi di formazione rivolti al personale della Polizia di Stato.

Il Dipartimento per le pari opportunità, dall'anno 2006, fornisce alle vittime di violenza di genere e stalking nonché ai relativi testimoni la possibilità di contattare gratuitamente, h 24, 365 giorni l'anno il numero di pubblica utilità 1522. Gli utenti che accedono al servizio vengono orientati sulle modalità di accesso ai servizi pubblici e privati a loro dedicati nonché informati sulle strutture che offrono tutela giuridica, sanitaria, sostegno psicologico, di residenzialità, di inclusione sociale e lavorativa. Ad oggi, si sta procedendo al perfezionamento degli atti e dei documenti relativi alla procedura europea per l'individuazione del futuro gestore del servizio di pubblica utilità 1522.

Si sta ultimando la sottoscrizione delle convenzioni con i beneficiari del contributo stanziato nell'ambito dell'*Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul*. Le attività della maggior parte delle proposte progettuali relative alle diverse Linee di intervento hanno già preso avvio.

È intenzione dell'Autorità politica, con i fondi allocati sul capitolo 496 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019, sostenere concretamente percorsi di *empowerment* economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa riservati alle donne che hanno subito violenza per consentire loro l'inserimento/reinserimento sociale.

È in corso la valutazione in ordine alla costituzione di nuove strutture di pronto intervento cosiddette *safe houses* per l'assistenza immediata e tempestiva per le donne vittime di violenza.

Il contributo del Ministero della Difesa al Piano

Rosa VINCIGUERRA

Per adozione della prospettiva di genere viene intesa la necessità di esaminare ogni problematica non in maniera omogenea e indiscriminata ma individuando e valorizzando il punto di vista maschile e femminile, le rispettive esigenze, le abilità e le potenzialità.

La Difesa Italiana, da sempre attenta alla promozione ed alla protezione dei diritti umani delle donne, è impegnata sia nell'applicazione della *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sia nell'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) e collegate.

Tale impegno si è tradotto nelle seguenti azioni:

- a. partecipazione alla stesura della prima versione del **Piano di Azione Nazionale** su “Donne, Pace e Sicurezza” (PAN)¹, che ha visto la luce nel 2010, della versione successiva, edita nel luglio 2014 con termine di revisione nel 2016, presentato nel corso del semestre di presidenza italiana dell'UE; e, naturalmente nella versione attuale che comprende il periodo 2017/2019;
- b. costituzione, nel dicembre del 2012, nell'ambito del I Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa, di una unità organizzativa, denominata **Sezione “Pari opportunità e prospettiva di genere”**, con il compito, tra gli altri, di coordinare le iniziative legislative, organizzative, formative e comunicative sulla specifica tematica e di implementare la prospettiva di genere, e quindi i contenuti:
 - della Risoluzione 1325 (2000) e di tutto il sistema delle Risoluzioni ONU “Donne, Pace e Sicurezza” all'interno delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri;
 - della NATO *Bi - Strategic Command Directive* (Bi-SCD) 40 - 1 *Integrating Unscr 1325 and Gender Perspectives in the NATO Command Structure including measures for protection during armed conflict*.
- c. assunzione della posizione di *Deputy Chair* del **NATO Committee on Gender Perspectives**², consesso nel cui ambito lo SMD è altresì rappresentato da un delegato nazionale, a rotazione tra tutte le FA/Arma CC;
- d. costituzione del **“Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere”**, composto in maniera da garantire la presenza paritaria di entrambi i generi, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate”, con il compito di assistere il Capo di Stato Maggiore della Difesa nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'integrazione dei generi nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri e nell'implementazione della prospettiva di genere nell'organizzazione militare, con particolare riferimento ai contenuti della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) su “Donne, Pace e Sicurezza” e risoluzioni collegate, da adottare in tutte le fasi delle operazioni a partire dal *pre-deployment*. Il consesso ripropone, a livello nazionale, quanto adottato in seno all'Alleanza con il *NATO Committee on Gender Perspectives*.
- e. emanazione della direttiva **“Linee guida in tema di parità di trattamento, rapporti interpersonali, tutela della famiglia e della genitorialità”** (ed. dicembre 2012) (attualmente in

1 Con la Risoluzione 1325, si sono menzionati esplicitamente, per la prima volta, l'impatto delle guerre sulle donne ed il contributo che esse possono e devono apportare per la risoluzione dei conflitti e per una pace durevole. Per costruire una cornice “normativa” ed operativa i Paesi membri sono periodicamente invitati ad approntare Piani di azione nazionali alla cui stesura collaborano diversi Ministeri, Enti pubblici e ONG, guidati dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del MAECI. Alla stesura del Piano contribuisce in maniera determinante la Difesa italiana

2 Il *NATO Committee on Gender Perspective* (NCGP) è un comitato consultivo del *Military Committee* sulle politiche di genere per le F.A. dell'Alleanza e sull'implementazione della prospettiva di genere in ogni attività della NATO. Il consesso è composto dai delegati di ogni Paese membro e, di norma, si riunisce una volta all'anno nella sede di Bruxelles.

- fase di revisione) in cui un'ampia sezione è dedicata alle tematiche di genere con particolare riferimento a;
- gender *mainstreaming* e prospettiva di genere;
 - quadro giuridico di riferimento in ambito sia nazionale sia internazionale e discendente Piano d'Azione Nazionale;
 - formazione e addestramento in tema di prospettiva di genere;
 - figura professionale del *gender advisor*.
- f. previsione, nei programmi dei **corsi per il personale militare**, a tutti i livelli, con specifico riguardo al training *pre-deployment* delle missioni internazionali di pace, dello studio del Piano di azione nazionale sulla UN Res. 1325, della CEDAW e del relativo Protocollo addizionale e dei diritti umani focalizzati sulla protezione delle donne e dei bambini. Precedentemente all'immissione nei teatri operativi vengono:
- svolte fasi di indottrinamento per tutto il personale sulla Risoluzione 1325 (2000) e sull'integrazione della prospettiva di genere in ogni attività militare;
 - predisposte particolari Unità specialistiche, denominate *Female Engagement Teams* (FET), per il rapporto diretto con le popolazioni locali. A tale personale vengono forniti gli strumenti, anche linguistici, per l'interazione culturale e la cooperazione con la locale popolazione femminile;
- g. istituzione della figura professionale del **Gender Advisor** quale consulente a disposizione dei Comandanti per rendere operative, in tutte le loro declinazioni, le indicazioni del sistema delle risoluzioni ONU "Donne, Pace e Sicurezza";
- h. realizzazione del **1°**, **2°** e **3° corso italiano per Gender Advisor**. Dopo un periodo iniziale in cui la figura del Gender Advisor veniva formata presso il *Nordic Center for Gender in Military Operations*, sono stati realizzati, nel giugno 2014, nell'ottobre 2015 e nel novembre del 2016 presso il CASD, il primo, il secondo e il terzo corso italiano sulla materia, con cui sono stati qualificati oltre 140 frequentatori di tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri e Dirigenti/Funzionari Amministrativi della Difesa;
- i. realizzazione del **1° corso italiano per Gender Matter Focal Point**. Nel novembre del 2017 presso il CASD, il primo corso italiano sulla materia, con cui sono stati qualificati 34 frequentatori di tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri della categoria dei Marescialli e personale civile della Difesa impiegato nell'area 2^;
- j. formazione presso **centri di eccellenza stranieri**. Dal 2013, ogni anno, il *Nordic Center for Gender in Military Operations* presso lo *Swedish Armed Forces International Centre – SWEDINT*, istituto qualificato in ambito NATO come *Department Head for Gender in Military Operations*, ha visto la partecipazione di personale della Difesa italiana.
- k. negli **assetti operativi** delle missioni è stata prevista e ricoperta la posizione di *Gender Advisor*.
- l. Partecipazione della Difesa al Piano Strategico per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, in attuazione delle "Convenzione di Istanbul".

3. LA VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il ruolo e le funzioni delle Consigliere di Parità
Francesca BAGNI CIPRIANI

Analisi dei dati contenuti nei Rapporti annuali delle Consigliere di Parità territoriali (Anno di riferimento 2017 - Elaborazione dei dati a cura di Stefano BRIENZA)

Note metodologiche

- *L'analisi è riferita ai dati contenuti nei Rapporti sull'attività svolta dalle consigliere territoriali nel corso dell'anno 2017 (art. 15, co. 6, D.lgs 198/06) pervenuti all'ufficio nazionale.*
- *I dati presi in considerazione sono esclusivamente quelli indicati nello «Schema per la redazione del rapporto annuale», la cui definizione è stata oggetto della riunione plenaria delle consigliere svoltasi a Roma il 3 ottobre 2016.*
- *I dati previsti dal citato Schema che non risultano presenti nei Rapporti analizzati sono indicati, in termini percentuali, con la sigla «N.D» (Non Dichiarati).*
- *I dati previsti dallo stesso Schema che, sebbene presenti nei Rapporti, non risultano esattamente quantificabili (es. si dichiara la partecipazione ad alcuni convegni senza precisarne il numero) sono indicati, in termini percentuali, con la sigla «Nr.n.p.» (Numero non precisato).*

SITUAZIONE NOMINE CONSIGLIERE

Rispetto alla rilevazione 2016 registriamo la nomina di 9 nuove consigliere regionali (4 effettive e 5 supplenti) e di 19 nuove consigliere provinciali (9 effettive e 10 supplenti)*. Diminuisce, di conseguenza, il numero delle consigliere che operano in «prorogatio» (nella scorsa rilevazione le consigliere con mandato scaduto erano 15 regionali e 114 provinciali).

20 REGIONI	REGIONALI		TOT
	EFFETTIVE	SUPPLENTI	
TOTALI	18	16	34
VACANTI	2	0	2
IN CARICA	14	14	28
SCADUTE	2	2	4

107 PROVINCE	PROVINCIALI		TOT
	EFFETTIVE	SUPPLENTI	
TOTALI	107	93	200
VACANTI	5	8	13
IN CARICA	98	84	182
SCADUTE	44	41	85




* *Si registra un aumento delle consigliere in carica dell'1% al nord, del 29% al centro e dell'11% sud. Si precisa che 4 consigliere sono state nominate nei primi mesi del 2018.*

** *Il riferimento alle regioni del Sud Italia è da intendersi sempre comprensivo delle isole.*

N.B. Il numero totale delle consigliere previste non è esattamente il doppio del numero degli enti locali territoriali in quanto alcuni enti a statuto speciale non prevedono la nomina di regionali e di provinciali supplenti. Sono indicate come «vacanti» le consigliere dimissionarie che l'ente di riferimento non ha ancora sostituito.

RAPPORTI ANNUALI RICEVUTI

Sono 73 i Rapporti pervenuti (su 121 attesi*) relativi all'anno 2017, 2 in più rispetto al 2016**. 24 Rapporti sono pervenuti da consigliere che operano in regime di «prorogatio» (erano stati 29 nel 2016). Rispetto alla precedente rilevazione, aumentano i Rapporti provenienti dalle consigliere del sud (+3) e del centro (+1), mentre diminuiscono quelli del nord (-2) che, tuttavia, in percentuale, rimangono maggiori.




* I Rapporti attesi sono calcolati considerando uno per ciascuna regione/provincia, e sottraendo a tale numero quello riferito a regioni/province in cui la carica è totalmente vacante.

** 64 Rapporti provengono dalle stesse consigliere che l'hanno inviato nel 2016. Delle 24 consigliere nominate in corso d'anno 2017, sono 15 quelle che hanno inviato il Rapporto (nella precedente rilevazione risultavano solo 5 le consigliere nominate in corso d'anno 2016 che avevano inviato il Rapporto).


LA SCHEDA DI RILEVAZIONE

L'analisi dei dati contenuti nei Rapporti annuali risente del grado di utilizzo della scheda di rilevazione e dell'accuratezza con la quale è stata compilata.



UTILIZZO DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE

GRADO DI COMPLETEZZA DEI DATI



Il grado di completezza dei dati contenuti nei Rapporti è calcolato in percentuale rispetto al totale dei dati richiesti dalla scheda di rilevazione (il grafico mostra come la maggioranza dei Rapporti contiene dalla metà ai 2/3 dei dati monitorati nella scheda).

* Si intende tale la scheda utilizzata solo in parte come riferimento per la redazione del Rapporto (che contiene, pertanto, informazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle monitorate attraverso la scheda).


GLI UFFICI

La nuova rilevazione mostra un netto miglioramento rispetto all'adempimento da parte degli enti locali dell'obbligo di conferire personale, strumentazione e attrezzature alle consigliere*. In particolare aumentano in percentuale, rispetto ai Rapporti ricevuti, le consigliere che dichiarano di disporre di locali (+5%), postazioni (+6%) e personale (+15%) necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Percentuali calcolate sul numero totale dei Rapporti pervenuti




Percentuali calcolate sul numero dei Rapporti pervenuti suddivisi per aree geografiche




* Tale incombenza ricade sugli enti locali presso cui l'ufficio è ubicato «...nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa» (art. 16, co. 1, D.lgs. 198/06).

LE RISORSE ECONOMICHE

Difficilmente comparabile con la precedente rilevazione è la situazione economica delle consigliere. In particolare, per quanto attiene le risorse finanziarie residue del Fondo Nazionale, trasferite negli anni precedenti e ancora giacenti sui capitoli di spesa degli enti locali, incide sull'attendibilità della rilevazione la diffusa tendenza degli enti locali (contenuta nel dato «N.D.») a non fornire indicazioni precise sul relativo ammontare.




In verde la percentuale delle consigliere che dichiarano di avere risorse finanziarie residue, con focus per aree geografiche.



La possibilità di accedere agli eventuali residui e la disponibilità delle risorse strumentali incidono inevitabilmente sui rapporti che le consigliere dichiarano di avere con l'ente di appartenenza.



L'ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA

Il primo dato richiesto nella scheda è il numero degli accessi. Il dato complessivo relativo al numero degli utenti che si sono rivolti alle consigliere (+43% rispetto al 2016) risulta, tuttavia, poco attendibile in quanto, oltre a non essere precisato in tutti i Rapporti, spesso è riportato in maniera approssimativa (ricorrente è l'utilizzo dell'avverbio «circa» accanto al dato numerico).



Ne deriva ancora una volta la parzialità del dato relativo alle modalità di accesso e, soprattutto, di quello relativo al genere degli istanti. I dati disponibili, tuttavia, confermano le tendenze del 2016 continuando a registrare una netta prevalenza di segnalazioni a distanza (+15%) provenienti in netta maggioranza dalle donne (+3%).


MODALITÀ DI ACCESSO



ACCESSI PER GENERE

Per mezzi di comunicazione a distanza si intendono telefono ed e-mail.


Per risalire al numero degli utenti che si sono rivolti alle consigliere, continua a risultare più attendibile il dato complessivo (1942 casi, + 26% rispetto al 2016) che si ricava dalla somma dei casi presi in carico (763, +36%) con le informazioni (661, -1%), i pareri (282, +54%) e il riorientamento verso altri uffici (236, +39%).



Il dato dei casi presi in carico, distinto per aree geografiche e soggetti coinvolti, evidenzia un aumento del numero dei casi trattati al sud (addirittura +71% rispetto al 2016), e al nord (+33%) mentre mostra una marcata flessione al centro (-43%). In particolare al sud si registra, in controtendenza rispetto alle altre regioni, un aumento dei casi di discriminazione collettiva (+81% rispetto al 2016).




Altro dato, non sempre precisato nei Rapporti, è quello relativo alle modalità di trattazione dei casi presi in carico. Dall'analisi emerge un aumento generale delle trattazioni informali (+41% al sud, +7% al nord e +3% al centro, rispetto al 2016). Con riferimento alle trattazioni formali, invece, si nota un forte aumento delle conciliazioni presso le consigliere al centro (+ 76%) e, in misura minore, al nord (+26%), mentre al sud si registra un crollo (-92%) controbilanciato da un'impennata dei casi in giudizio (+71%).




Nell'istogramma un focus sulle modalità di trattazione formali dei casi, ovvero dei casi di discriminazione che abbiano portato ad accordi sottoscritti da datore di lavoro e lavoratrice/lavoratore presso la Consigliera, presso le DTL oppure che siano sfociati in azioni in giudizio.

Altro dato oggetto della rilevazione, sebbene spesso solo presumibile da quanto dichiarato nei Rapporti, è quello relativo all'esito dei casi presi in carico. Qui notiamo un generale aumento dei casi risolti (+34% al sud, +4% al nord e +2% al centro), con una percentuale di successo delle consigliere pari all'85% (era del 70% nel 2016).




Rispetto alla precedente rilevazione, l'analisi delle motivazioni prevalenti dei casi presi in carico, delle informazioni e dei pareri richiesti*, mostra un chiaro aumento delle molestie (+28% rispetto al 2016) e delle discriminazioni connesse alla maternità/paternità (+11%), mentre risultano in diminuzione le segnalazioni connesse a mancata progressione economica o demansionamento (-18%).

Sostanzialmente invariati gli altri dati.



* Percentuali calcolate sempre sul numero totale dei rapporti pervenuti.

La rilevazione dell'attività antidiscriminatoria termina con l'analisi delle motivazioni prevalenti dei casi presi in carico, delle informazioni e dei pareri richiesti, suddivisi per aree geografiche, con in evidenza le variazioni percentuali rispetto ai dati del 2016.



LE ALTRE ATTIVITÀ

La partecipazione a tavoli/procedure istituzionali dei/delle quali la consigliera è componente e la partecipazione ad altri organismi di parità può indicare il grado di coinvolgimento delle consigliere a livello locale.

Con particolare riferimento ai tavoli di cui sono componenti, per legge, le consigliere di parità regionali (Comitati di sorveglianza e Programma Sviluppo Rurale), hanno dichiarato espressamente di averne preso parte 10 consigliere regionali su 15.




A livello generale si registra una forte tendenza tra le consigliere ad unirsi in reti regionali, soprattutto al nord, e a partecipare ai tavoli anti violenza territoriali.





Sempre alta ma in calo di 5 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, la partecipazione a CUG, CPO e altre commissioni territoriali a cui le consigliere dichiarano di aver preso parte (principalmente in materia di lavoro, salute e sicurezza, prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne).

Aumenta a 39 il numero delle consigliere chiamate ad esprimere il loro parere sui Piani di Azioni Positive (nel 2016 erano state 31, ovvero il 42%) che dichiarano di aver esaminato 310 PAP (166 al nord, 14 al centro, 130 al sud).



Valori espressi in percentuale



Forniscono un'indicazione circa le modalità di svolgimento del mandato delle consigliere, il numero dei Protocolli/Accordi che dichiarano di aver stipulato (60) e dei progetti che hanno realizzato o a cui hanno partecipato (72), nonché il numero dei patrocini concessi (49). La loro presenza sul territorio è, invece, desumibile dal dato relativo all'organizzazione/partecipazione ai convegni.



Circa il 50% delle consigliere ha stipulato Protocolli/accordi e realizzato/partecipato a Progetti. Costante anche il numero delle consigliere che dichiarano di aver apportato il loro contributo a corsi di formazione (n.61), mentre solo una consigliera su cinque ha concesso patrocini ad iniziative territoriali. Il dato residuale (Altro) relativo ad attività eterogenee dimostra, comunque, che la maggior parte delle consigliere è attiva sul territorio.

I temi più dibattuti risultano sempre il diritto antidiscriminatorio e la violenza contro le donne, seguiti da argomenti più generali come le pari opportunità sul lavoro e la conciliazione dei tempi di vita/lavoro.

Come per la precedente rilevazione, il dato relativo alle consulenze non è molto attendibile in quanto contenuto solo nel 28% dei Rapporti pervenuti.




Per consulenze si intendono quelle fornite, ad esempio, ad enti pubblici o privati anche nell'ambito di progetti o iniziative inerenti a materie di competenza delle consigliere.

Welfare aziendale e gender auditing risultano gli argomenti principali delle poche consulenze dichiarate.

I RAPPORTI SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE*

Essendo l'invio dei rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende che occupano oltre cento dipendenti un'incombenza biennale, di essi non se ne dà conto nella maggior parte delle relazioni delle consigliere riferite all'attività del 2017.

Nel grafico che segue, tuttavia, si riporta il numero delle consigliere regionali che hanno dichiarato di aver elaborato (e talvolta anche presentato) i dati relativi ai rapporti sulla situazione del personale riferiti al biennio 2014-2015.



* Art. 46, D.lgs. 198/06 «1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile... 2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

LE COMMISSIONI DI CONCORSO*



Per quanto riguarda gli atti di nomina delle commissioni di concorso, diminuisce leggermente il numero delle consigliere regionali che dichiara di averne ricevuti (nella precedente rilevazione erano state 10 su 16).



Si registra, al contrario, un notevole aumento del numero degli atti di nomina giunti alle consigliere regionali, eccezion fatta per la regione Puglia. Dai rapporti emerge che solo in 34 casi gli atti di nomina non rispettavano le quote di genere prescritte dalla legge.

* Art 57, co. 1, D.lgs 165/01 «Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso ...»; il co. 1-bis dello stesso articolo prescrive l'invio dell'atto di nomina delle commissioni di concorso alla consigliera regionale competente per i relativi controlli e le eventuali diffide e ricorsi.

4. CRONACA DI UN FEMMINICIDIO

Testo Videoproiezione con lettura a cura di Rossana Valier

Il brano è l'estratto di un'opera realizzata nel 2015 per il 25° Anniversario del Telefono Rosa di Verona, con cui l'autrice collabora.

Il testo, tratto da una storia vera, è nato dall'impatto emozionale destato dalla conoscenza con la giovane figlia della donna assassinata di cui la scrittrice era insegnante. Il diario ritrovato della vittima ha permesso di ripercorrere e dare voce alle sue emozioni e ai suoi pensieri anche dopo il terribile fatto di sangue.

Il giorno si sveglia
come tutti gli altri.
In nessun posto è scritto che sarà
QUEL GIORNO.
Neve.
Previsioni sbagliate.
Un'altra volta.
Del resto tutti sbagliamo
a leggere il futuro.
Tutti sbagliamo.
Come ho sbagliato io.

C'erano i giorni di una ragazza
di diciotto anni
i sogni
una famiglia
una casa
dei bambini
insomma felicità.

Goccia dopo goccia dopo goccia
delle lacrime
il sale
scolora i sogni
l'amore
diventa un carceriere.

Era un tramonto incredibilmente bello
ieri.
È venuto mio figlio.
Mi ha detto
che non è scontare una pena
l'amore
non è una tana di pugni
l'amore.
Io ho detto che
lui mi ama,
in fondo mi ama così a modo suo.
IL TREMENDO EQUIVOCO MORTALE
"Mamma vattene, scappa. Lo denuncio io"

No, ormai alla mia età...
I tuoi fratelli piccoli?
Cosa dirà la gente?

Goccia dopo goccia dopo goccia
scava una lapide il destino.
Il tempo continua il suo giro
per arrivare all'ora
a quell'ora.
È un giorno come tutti gli altri.
È uscito il sole.
La signora di fronte mi chiede
se ho già piantato le carote.
Usa quello sguardo di compianto
che mi hanno sempre riservato tutti.
Il paese sa. Ma tace. Il paese sa. Ma non
aiuta,
e non potrebbe aiutare chi non vuole.

Letti al loro posto.
I quadri fermi alle pareti.
I bambini usciti ridendo pronti per la scuola
Chissà come ridendo
con l'odore delle pinete nei capelli
delle corse innocenti in bicicletta.
La loro libertà dovrà essere comprata.
Gliela pagherò io, come una seconda
nascita.

Letto. Doghe di ferro.
Coperta vecchia stesa sulle sbarre.
Silenzio. Fiacca dell'ora.
Un fremito percorre i ferri.
Lui.

Ti ho chiamato dov'eri?
Sta cercando qualcosa.
Non la trova. Un pretesto, un niente.
Questo è la scintilla.
Come un fulmine
sul mare

su questa povera quiete di casa vuota.
Il rombo di basso della tempesta
non cesserà mai

Aiuto

VINTO IL CERVELLO SI FA LARGO LA
BESTIA

Pietà!
Nessuna pietà ha questa folle corsa.
Lui.
Non pensare di fuggire.
Sono io che ti ho chiamato.
Ti troverò.
Ti inseguirò.
Ti finirò.

Lui. In piedi.
Apre.
Sbatte i cassetti.
La lama della sua voce trapassa
le mani sulle orecchie.
Con quella voce lui mi ordina: "Apri!"

ECCOLO!

Da tanti anni lui e questi muri
mi tengono gli occhi addosso.
Qualcuno venga,
mi porti la revoca della pena!
Cancellatela!

Lui sta lontano. Ride.
Anch'io lontano.
Ma il tuono della voce mi perseguita.
Aiuto.

Grido ma senza suono.
Sento delle lacrime il sapore.
Se lì c'è un cuore umano
martellagli Dio qualcosa
dal cuore fino alle tempie!

VINTO IL CERVELLO SI FA LARGO LA
BESTIA.

È vicino.
Sempre più vicino.
Ora mi volto.
La sua mano sinistra
sulla mia spalla destra.
La sua mano destra
sulla mia tempia sinistra.

Con l'acciaio
della
pistola.
Spara!
Guardandomi negli occhi.
Spara!
Io non abbasso lo sguardo!

Goccia dopo goccia dopo goccia
una nuvola rossa sul grembiule.
Un nastro teso come uno spago
tra lui e me
la linea nell'aria della pallottola.
Sento un addio
grande da far male.

Senza vedere niente, sento passi
cammino.

Muoio.
Perché? Per cosa? Per chi?

Goccia dopo goccia dopo goccia
come tamburo nella strada
come orologio del salotto buono
il sangue centellina la vita.

Né mari né campi.
Il loro fruscio scompare
nel silenzio.
I pioppi
elevano al cielo la mia morte.
I pioppi sono misura della quiete.

E allora non posso più dire, parlare.
E qui ogni suono è
confessione,
appello.

Ora solo Tu
puoi salvarmi.
Fammi alzare, corriamo Dio!
Questo è l'ultimo secondo
questo secondo è l'inizio.

Nomi delle donne vittime di femminicidio del 2018 fino al giorno del convegno

- 1 Lin Suqing (4 gennaio)
- 2 Sara Pasqual (10 gennaio)
- 3 Esther Eghianruwa (20 gennaio)
- 4 Arietta Mata (21 gennaio)
- 5 Anna Carusone (22 gennaio)
- 6 Nunzia Maiorano (22 gennaio)
- 7 Chen Aizhu (24 gennaio)
- 8 Pamela Mastropietro (31 gennaio)
- 9 Jessica Valentina Faoro (7 febbraio)
- 10 Francesca Citi (13 febbraio)
- 11 Federica Ventura (16 febbraio)
- 12 Azka Riaz (24 febbraio)
- 13 e 14 Alessia e Martina Capasso (28 febbraio)
- 15 Claudia Priami (4 marzo)
- 16 Fortunata Fortugno (16 marzo)
- 17 Laura Petrolito (18 marzo)
- 18 Immacolata Villani (19 marzo)
- 19 Leila Gakhirovan (2 aprile)
- 20 Roberta Felici (4 aprile)
- 21 Fulvia Maria Baroni (6 aprile)
- 22 Angela Jenny Reyes Coello (7 aprile)
- 23 Valeria Bufo (19 aprile)
- 24 Monika Gruber (20 aprile)
- 25 N.M. (22 aprile)
- 26 Antonietta Ciancio (28 aprile)
- 27 Maria Clara Cornelli (7 maggio)
- 28 Maryna Novozhylova (8 maggio)
- 29 Marina Angrilli (20 maggio)
- 30 Ludovica Filippone (20 maggio)
- 31 Silvana Marchionni (21 maggio)
- 32 Elisa Amato (26 maggio)
- 33 Elca Tereziu (27 maggio)
- 34 Fjoralba Nonaj (30 maggio)
- 35 Allou Suad (3 giugno)
- 36 Sorina Monea (4 giugno)
- 37 Fernanda Paoletti (4 giugno)
- 38 Sara Luciani (8 giugno)
- 39 Mora Alvarez Alexandra del Rocio (10 giugno)
- 40 Anxhela Meçani (10 giugno)
- 41 Donatella Briosi (13 giugno)
- 42 Nicoleta Loredana Grigoras (22 giugno)
- 43 Roberta Perosino (26 giugno)
- 44 Ines Sandra Augusta Sachez (5 luglio)
- 45 Maria Carmela Isgrò (6 luglio)
- 46 Paola Sechi (6 luglio)
- 47 Adele Crosetto (12 luglio)
- 48 Sabrina Malipiero (14 luglio)
- 49 Teresa Russo (16 luglio)
- 50 Zeneb Badid (22 luglio)
- 51 Immacolata Stabile (22 luglio)
- 52 Giustina (24 luglio)
- 53 Manuela Bailo (29 luglio)
- 54 Maria Dolores Della Bella (5 agosto)
- 55 Elena Panetta (6 agosto)
- 56 Maila Beccarello (8 agosto)
- 57 Rita Pissarotti (14 agosto)
- 58 Rosa Maria Schiaffino (27 agosto)
- 59 Tamiya o Tanja Dugalic (7 settembre)
- 60 Paola Bosa (7 settembre)
- 61 Angela Ferrara (15 settembre)
- 62 Maria Grazia Innocenti (16 settembre)
- 63 Alexandra Riffeser (24 settembre)
- 64 Ragazza rumena (26 settembre)
- 65 Loredana Lopiano (27 settembre)
- 66 Paola Adiutori (28 settembre)
- 67 Luisa Valli (29 settembre)
- 68 Dina Mapelli (1 ottobre)
- 69 Maria Tanina Momilia (7 ottobre)
- 70 Maria Zarba (11 ottobre)
- 71 Desirée Mariottini (25 ottobre)
- 72 Gina Riccò (25 ottobre)
- 73 Maria Rusu (26 ottobre)
- 74 Violeta Senchiu (3 novembre)
- 75 76 Antonella e Rossana Laurenza (15 novembre)
- 77 Roxana Karin Zentero (17 novembre)
- 78 Anna Filomena Baretta (20 novembre)

Videoproiezione

5. LA REPRESSIONE PENALE DELLA VIOLENZA DI GENERE

La tutela della giurisdizione ordinaria

Marisa MOSETTI

La repressione penale - la tutela della giurisdizione ordinaria

1. Nel rivolgere i miei saluti e ringraziamenti per l'invito a partecipare a questa giornata, desidero manifestare un particolare apprezzamento per un'iniziativa che riunisce e pone in collaborazione un numero elevato di soggetti impegnati nel contrasto alla violenza di genere. All'esito di lavori di monitoraggio intrapresi anche in conseguenza di recenti decisioni della Corte EDU (Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14), il Consiglio Superiore della Magistratura, con lo scopo di farsi promotore, nel ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee a implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, ha emanato la Risoluzione 214/VV/2017 del 9/5/2018 contenente «Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica».

Alcuni dei principi cardine, che vengono individuati nel corpo di tale delibera come tali da fornire una risposta effettiva al contrasto della violenza e alla crescita culturale che favorisce tale contrasto, si fondano proprio sulla collaborazione tra le diverse professionalità interessate, sotto i diversi aspetti della responsabilizzazione di tutti gli attori, istituzionali e non, per l'emersione della violenza; del raccordo tra i diversi soggetti e tra i diversi settori della giustizia; della formazione di tutti gli operatori, con messa in comune delle conoscenze acquisite e delle diverse prospettive; della necessità di individuazione di soggetti appartenenti ai singoli settori - e in particolare alla polizia giudiziaria - che possano porsi come referenti per le vittime e per gli altri soggetti coinvolti; della cautela sulla mediazione, impraticabile nei casi di violenza.

2. I dati sulla violenza di genere, i numeri del Tribunale di Roma

Noti, specie in questi giorni in cui si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i dati che rappresentano la richiesta di aiuto di donne in relazione a condotte violente.

Guardando solo al recente dato Istat relativo al numero di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza nel 2017, constatiamo che si tratta di 49.152 donne. Di queste, oltre la metà (29.227) hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza.

Non può, inoltre, trascurarsi il dato per cui il 26,9% delle donne che si rivolgono ai centri sono straniere e che il 63,7% della totalità ha figli, minorenni in più del 70% dei casi.

Come giudice penale, addetta a una delle Sezioni Specializzate nella tutela dei "soggetti deboli" presso il Tribunale Ordinario di Roma, mi fa piacere restituirvi, quale contributo "pratico" che proviene dalla quotidiana trattazione di decine di processi relativi a violenza domestica e "di genere", qualche dato processuale, parlarvi di come l'evoluzione normativa fornisca strumenti fruibili e preziosi per affrontare il dibattimento e tutelare le vittime dei reati, di quali siano le specificità di tali tipo di processi, quali le difficoltà, le insidie, le aspettative delle parti.

Osserviamo, allora, come il dato processuale - il numero delle denunce e dei processi penali che si celebrano annualmente presso il predetto ufficio - rifletta la drammatica situazione che emerge dai dati statistici pubblicati dalle varie fonti e denoti come moltissime sono le donne che subiscono, specie da persona alla quale sono o sono state legate da relazione affettiva o sentimentale, condotte violente o minacciose.

Descrizione	GIP noti	GIP ignoti	Dibattimento Monocratico	Dibattimento Collegiale	TOTALI
Sopravvenuti	1.885	135	644	166	2.830
Definitivi	1.905	121	352	125	2.503
Sentenze di condanna	95	-	160	67	322

Altre sentenze	62	-	164	55	281
Altrimenti definiti	1.748	121	28	3	1.900
Pendenti	1448	124	1.030	247	2.849

Tale dato si riflette sul numero di giudici che, nel Tribunale di Roma, sono necessari per la trattazione dei suddetti procedimenti.

La specializzazione dei soggetti che operano per il contrasto alla violenza di genere è ormai riconosciuta, come già indicato dalla direttiva 2012/29/ue del Parlamento Europeo e del consiglio e recentemente dalla risoluzione del CSM appena citata, un criterio essenziale per rendere effettivo tale contrasto.

Nel Tribunale di Roma, proprio in ossequio a tale principio, sono state istituite, nel 2009, due sezioni specializzate per la “tutela delle fasce deboli”.

Il numero elevatissimo di tali giudizi ha imposto, nel 2016, il **raddoppio** del numero dei giudici dedicati ai processi di questo genere: attualmente presso il Tribunale di Roma sono quattro le sezioni specializzate che si occupano di tali reati, per un numero complessivo, a pieno organico, di 35 giudici.

3. L'evoluzione normativa, la congruità degli strumenti normativi a disposizione

Di strada, sotto il profilo dell'evoluzione normativa, se ne è fatta molta e, specie con le modifiche legislative degli ultimi anni, possiamo ritenere l'attuale assetto legislativo del tutto adeguato ad apprestare strumenti idonei e garantire una trattazione dei processi spedita e adeguata a tutelare le vittime dei reati.

Vale la pena ripercorrere, senza pretesa di esaustività, le tappe di una strada intrapresa negli ultimi cinquanta anni e ricordare

- La legge sul divorzio del 1970 e la riforma del diritto di famiglia del 1975
- L'abrogazione, con la Legge 5 agosto 1981 n. 442, dell'art. 587 c.p. che prevedeva l'Omicidio e lesione personale a causa di onore
- La riconduzione delle condotte inserite tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume in quelli contro la persona (519 violenza carnale, 521 c.p. atti di libidine violenti, ratto a fine di matrimonio o a fine di libidine, abrogati dalla L. 15/2/1996 n. 66)
- La L. 4/4/2001 n. 154 che introduce gli ordini di protezione in sede civile
- L'inserimento nel codice penale dell'art. 583 bis c.p., relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (L. 9/1/2006 n.7)
- Il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, relativo al delitto di atti persecutori (stalking)
- Il D.Lvo. 159/2011 come modificato Legge 161/2017 c.d. Codice Antimafia
- La Legge 27 giugno 2013 n. 77, di ratifica della convenzione di Istanbul
- La Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul “femminicidio”
- Il D.Lvo. 15 dicembre 2015 n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE
- Il DPCM 24 novembre 2017 Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e ospedaliere in tema di assistenza alle donne vittime di violenza
- La Legge 11 gennaio 2018 n. 4 in favore degli orfani per crimini domestici Introduzione dell'ergastolo per omicidio di persona legata da relazione affettiva.

4. Alcune caratteristiche ricorrenti nei processi

Possiamo enucleare alcune caratteristiche ricorrenti che accomunano i processi relativi a reati che manifestano violenza di genere, caratteristiche che li distinguono dagli altri processi e che rendono la loro trattazione bisognosa del rispetto di particolari accorgimenti, oltre che di specifiche norme di legge.

Quanto alla prova, la stessa è quasi sempre costituita, in via principale, se non unica, dalla testimonianza della persona offesa. Come affermato dall'indirizzo costante e consolidato della Corte di cassazione, la testimonianza della vittima del reato, oggetto dell'apprezzamento del giudice, è sufficiente, anche da sola, a integrare la prova della sussistenza del reato, senza che sia

necessario ricercare dati che ne rafforzino la valenza probatoria (in questo senso Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214 - 01 ha stabilito come “Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi); in questo senso, quanto alla persona offesa costituita parte civile, Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261730 - 01.

Interessante sottolineare come la pratica ci presenti donne - vittime appartenenti a qualunque categoria sociale, livello di istruzione, nazionalità, stato economico.

Assai diversa la percezione della violenza e la capacità di riconoscerla, da parte delle diverse vittime, e, di conseguenza, la tempestività della reazione.

Altra caratteristica che possiamo dire ricorrente è costituita dall’essere spesso l’imputato un soggetto incensurato, inserito nel tessuto sociale. Come per le vittime, anche per gli imputati, se si eccettuano le situazioni di violenza connesse all’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti - abusi purtroppo forieri di una pluralità di condotte antisociali e illecite -, si riscontrano provenienze culturali e sociali le più diverse, il che denota come la violenza maschile sulle donne sia un fenomeno trasversale, non certo limitato, o più frequente, tra soggetti di una particolare provenienza geografica o di particolari condizioni sociali.

Nei processi di violenza sessuale, o domestica, spesso mancano testimoni, o vi sono solo testimoni “di parte”, appartenenti all’uno o all’altro nucleo familiare; le logiche di protezione del nucleo familiare di appartenenza talvolta prevalgono rispetto alla rivelazione (forse anche, e prima ancora, sulla percezione) del vero.

Elevata, durante il dibattimento, la tensione tra le parti, che spesso richiede la presenza in aula di appartenenti alle forze dell’ordine.

Proprio per la centralità della testimonianza della persona offesa, è necessario, per una valutazione probatoria corretta, ricostruire il rapporto globalmente e dedicare tempo e attenzione all’istruttoria.

Talvolta - spesso - i figli della coppia, quando non sono essi stessi vittime della violenza diretta o “assistita” da parte del genitore, sono incolpevoli testimoni. Assai delicata la valutazione circa l’opportunità o meno di esaminare in dibattimento il minore.

Si tratta di processi particolari anche sotto il punto di vista delle prospettive delle parti: la donna cerca, con il ricorso alla giustizia penale, di ottenere soprattutto la cessazione delle condotte offensive, tramite le misure cautelari; la restituzione della propria dignità; pone in essere un tentativo di ottenere decisioni del giudice civile, sotto il profilo economico o del diritto di relazione con i figli.

L’imputato sente posto in discussione non solo il suo comportamento, ma il suo essere uomo, padre, reagisce alla perdita del rapporto con i figli ponendosi come vittima, spesso del tutto inconsapevole (per ragioni culturali) della inevitabilità di una simile conseguenza rispetto a chi agisce la violenza sulla loro madre.

5. Le fasi processuali, l’acquisizione della notizia di reato, la scelta delle misure cautelari

Interessante accennare alle modalità con cui si giunge alla celebrazione del processo e a come la fase dell’acquisizione della notizia di reato sia una tra le più delicate dell’intervento nelle fattispecie di violenza di genere e domestica.

L'acquisizione della notizia di reato proviene, solitamente, dalla polizia giudiziaria, ma spesso anche dagli Ospedali, in cui è assai efficace il "Codice Rosa", dai Centri antiviolenza, dai Servizi sociali, dagli Istituti Scolastici.

È acclarato - anche, purtroppo, in seguito ai numerosi e recenti casi di femminicidio di cui apprendiamo notizia dai media - come la fase dell'emersione della violenza, la prima reazione della vittima che decide di troncare la relazione e/o si rivolge alla polizia giudiziaria o alla magistratura, sia la più delicata, quella in cui possono verificarsi, e si sono verificate, le uccisioni.

In questo momento sono particolarmente importanti i protocolli virtuosi della polizia giudiziaria e della Procura della Repubblica che, in alcuni casi, forniscono alla vittima numeri di un ufficiale di p.g. di riferimento, da contattare di fronte a qualunque esigenza, impartiscono istruzioni precise, provvedono addirittura a organizzare servizi di "scorta" della vittima, finché la stessa non venga posta in sicurezza con l'emissione di una misura cautelare. Prezioso il contributo dei centri antiviolenza che "organizzano" la fuga con particolare attenzione alla sicurezza della vittima e dei suoi figli minori.

In questa fase è assai alto il rischio di sottovalutazione della pericolosità della situazione. Sono in proposito encomiabili i protocolli posti in essere dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato tesi a superare e a escludere, nei casi di violenza domestica, il ricorso alla mediazione, a stabilire dei protocolli operativi diffusi e generali che, oltre a formare gli operatori, consentono di evitare gravi errori o sottovalutazioni.

Al magistrato del Pubblico Ministero e al Giudice per le indagini Preliminari spetta la scelta della misura idonea: oltre alle più gravi misure detentive della Custodia in carcere e degli Arresti domiciliari, le misure più diffuse sono quelle di cui agli artt. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Nei casi di violenza sui minori, di contestuale procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, anche la Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il legislatore ha previsto, con il dl 93 del 14 agosto 2013, la misura "precautelare" dell'Allontanamento dalla casa familiare, che demanda agli ufficiali e agenti di p.g. di disporre tale allontanamento urgente (sentendo il Pubblico Ministero, ma prima ancora dell'intervento dell'autorità giudiziaria, così come per l'arresto in flagranza), con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti dell'autore di uno dei delitti cui articolo 282 bis comma 6, ove sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte nocive possono essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (art. 384 bis cpp).

Previsti (art. 282 quater cpp), per le misure imposte, degli obblighi di informazione all'autorità di pubblica sicurezza perché possa adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni, ai servizi socio assistenziali del territorio, oltre che alla persona offesa.

A quest'ultima andrà notificata ogni richiesta di modifica della misura che venga avanzata dall'imputato. La mancata notifica di tali istanze alla persona offesa è prevista a pena di inammissibilità (art. 299 co.3, co 4 bis CPP; Corte cass. sez. VI n. 6864 del 9.2.2016: con rif. ai reati con violenza alla persona, la po può proporre ricorso per cassazione per dedurre l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive nel caso in cui il richiedente non abbia notificato ai sensi dell'art. 299 co.4 bis c.p.p., l'istanza di revoca).

Strumenti di tutela efficaci giungono anche dal Giudice civile.

Si tratta degli ORDINI DI PROTEZIONE previsti dagli Artt. 342 bis e ter c.p.c.: è previsto che il giudice adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia "causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" (art.342 bis c.c.).

Strumento per la gestione del conflitto familiare, quando questo non sfocia nell'esercizio di violenza, è costituito dall'art. 709 ter c.p.c. che prevede che "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore".

Uno strumento assai utile, recentemente applicato alle problematiche di cui si tratta, proviene, poi, dalle MISURE DI PREVENZIONE. Il D. L.vo 159/2011 come modificato dalla legge 161/2017 - c.d. Codice Antimafia - prevede la possibilità di applicare tali misure ai soggetti pericolosi, a quei soggetti, cioè, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza pubblica. Evidente come tale disciplina si attagli agli autori dei reati che sono espressione di violenza di genere e/o sessuale: individui pedofili, stalker, maltrattanti, autori di violenze sessuali.

Passando al momento dell'esercizio dell'azione penale, si vede come l'art. 408 co. 3 bis c.p.p. abbia previsto che venga dato avviso della richiesta di archiviazione alle persone offese di reati commessi con violenza alle persone, a prescindere dalla loro richiesta.

La Corte di cassazione ha precisato come la violenza alla persona non debba intendersi solo come violenza fisica ma anche come violenza morale. Sono assai frequenti i procedimenti - e le pronunce di condanna - in cui gli episodi di violenza fisica (lesioni comprovate da certificati medici) sono praticamente assenti, ma emerge una sistematica aggressione alla dignità e all'incolumità morale della vittima.

6. La disciplina dedicata alla vittima dei reati, in particolare alla vittima "vulnerabile": strumenti per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e per rendere meno doloroso l'esame dibattimentale

Nel trattare della fase dibattimentale, deve accennarsi alla DIRETTIVA 29 2012/29/ue del Parlamento Europeo e del consiglio e al successivo dl. 212/2015, che su tale fase hanno inciso arricchendola di garanzie per la vittima di reati.

La direttiva contiene prescrizioni per assicurare congrua informazione, assistenza e protezione alla vittima dei reati, specie alla vittima in stato di particolare vulnerabilità, garantendo la partecipazione al processo e un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio.

Alcune modifiche significative sono state introdotte nel sistema processuale dal D. LG. 212/2015 che, inserendo disposizioni a tutela della vittima che si trovi in una "condizione di particolare vulnerabilità", appresta, evidentemente, tutela soprattutto alle vittime di violenza di genere.

Tale condizione di PARTICOLARE VULNERABILITÀ è, infatti, descritta dall'art. 90 quater C.P.P. che prevede che la stessa sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Sono espressamente previste delle situazioni che presuppongono uno stato di speciale soggezione e che devono essere valutate al fine di ritenere sussistente la condizione. Si tratta della commissione del reato con violenza alle persone, con odio razziale, in ambienti di criminalità organizzata o di terrorismo, o di tratta di esseri umani, per finalità di discriminazione; ciò che più rileva al fine del contrasto alla violenza di genere, è la previsione della condizione della particolare vulnerabilità "Se sussiste uno Stato di dipendenza della p.o. dall'autore del reato sotto il profilo - affettivo; - psicologico; - economico".

Tale ultimo parametro rende evidente come sia quasi sempre "vulnerabile" la vittima di violenza domestica o di genere, in cui senz'altro sussiste la dipendenza di cui sopra.

La normativa tenta, poi, di attuare e soddisfare le specifiche ESIGENZE DI PROTEZIONE della vittima vulnerabile, dalla vittimizzazione secondaria, da Intimidazioni, da Ritorsioni, da Ulteriori danni emotivi e psicologici.

Le cautele suggerite per affrontare, nei procedimenti penali, l'esame della persona offesa riguardano la Fase dibattimentale, in cui è affermato il «diritto alla protezione» (art. 56

Convenzione Istanbul, art. 23 Direttiva 2012/29UE), evitando, ad esempio, un contatto visivo con l'autore del reato tramite assunzione della testimonianza a distanza, tramite strumenti tecnici ("videoconferenza") o, nei casi di impossibilità, ponendo uno schermo tra l'imputato e la vittima ("paravento"). Deve essere consentito, inoltre, che il processo si svolga a porte chiuse.

La direttiva prevede anche la costituzione di spazi dedicati all'attesa e all'escussione della vittima, perché la stessa non sia costretta a incontrare l'autore del reato o i familiari e/o amici di questo durante l'attesa (proprio in ossequio a tali condivisibili obiettivi, nei prossimi mesi presso il Tribunale di Roma sarà inaugurata una stanza dedicata all'attesa di vittime in stato di vulnerabilità e di minori, attrezzata anche perché lì possa essere assunta la testimonianza, tramite un impianto di videoconferenza collegato con le aule di udienza).

Sussistono, nell'ordinamento processuale, strumenti generali che sovrintendono al pericolo di una lesione della dignità della vittima del reato e del testimone in generale. L'art. 499 c.p.p. prevede che, nella conduzione dell'esame, sono vietate domande che possano nuocere alla genuinità e che sia garantito il rispetto della dignità della persona. L'art. 500 c.p.p. prevede, con il meccanismo delle "contestazioni", il recupero delle dichiarazioni rese in precedenza dalla vittima che sia attinta da minaccia o violenza perché non risponda o ritratti; l'art. 392 c.p.p. prevede il ricorso a una fase anticipata e riservata per l'assunzione della prova della vittima di reati - l'incidente probatorio - quali quelli di violenza sessuale, di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori.

Sussistono, poi, strumenti speciali, introdotti proprio dalla disciplina sopra richiamata con il fine di evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, proteggere la vittima da intimidazioni e ritorsioni, preservarla dal rischio di danni emotivi e psicologici, salvaguardare la dignità della vittima.

Questi si concretizzano nel tentativo di evitare inutili ripetizioni dell'esame e nella previsione di modalità operative per assicurare lo svolgimento dell'esame in modo più possibile sereno.

Nelle indagini, l'art. 351 co. 1 ter per la polizia giudiziaria e l'art. 362 co. 1 bis c.p.p. per il Pubblico Ministero, prevedono che l'esame della persona offesa avvenga non più volte, con l'assistenza di uno specialista esperto in psicologia o in neuropsichiatria infantile, che non debba avere contatti con l'indagato.

Nell'incidente probatorio, con l'estensione della previsione ai reati di cui si è detto e con quella di particolari modalità di assunzione della prova (modalità particolari di esame, anche a domicilio, videoripresa, modalità protette).

7. Uno sguardo alle fattispecie di reato più ricorrenti

Uno sguardo alle fattispecie di reato maggiormente ricorrenti e rappresentative della violenza di genere: **la violenza sessuale** di cui all'art. 609 bis c.p. la norma prevede la sanzione per Atti sessuali imposti mediante Violenza o minaccia, Abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, Inganno. Ipotesi aggravate sono previste dall'art. 609 ter c.p. (nel caso di vittima minore età, di utilizzo di sostanze narcotiche o stupefacenti, di fatti commessi contro il coniuge, di fatti commessi in prossimità di scuole o istituti di istruzione frequentati dalla persona offesa...). Una disciplina autonoma e assai severa è prevista per la violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies.

Il delitto che più rappresenta lo squilibrio nei rapporti familiari è il delitto di **maltrattamenti in famiglia** di cui all'art. 572 c.p. che si caratterizza per l'avvilimento della dignità della vittima, la ricorrenza di condotte che mortificano la personalità, che sono tollerate nell'ambito di una relazione affettiva, fino a che non interviene la coscienza di sé e dell'ingiustizia del subire; un evento, l'avvilimento della personalità, simile a quello che avviene nello stalking.

Si tratta di un reato necessariamente abituale, che si può commettere sia con azioni che con omissioni, anche lecite.

Modifiche sono state apportate in seguito alla legge di ratifica della convenzione di Lanzarote (l.172/2012), con l'estensione alle persone "comunque conviventi" ("maltratta una persona della

famiglia o comunque convivente”); il raddoppio del termine di prescrizione (art. 157 c.6 c.p.); la previsione del delitto come aggravante dell’omicidio (art. 575 n. 5 c.p.).

Il delitto di **atti persecutori** (“Stalking”, art. 612 BIS c.p.) è altra fattispecie assai diffusa e rappresentativa del conflitto di genere.

Nell’ambito di rapporti familiari o sentimentali, vede spesso l’origine nel rifiuto, da parte dell’imputato, di accettare la fine della relazione e l’autonomia del partner e dei figli, ovvero il rifiuto della.

Con gli atti molesti e minacciosi si mira alla destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

È un reato ABITUALE (richiede condotte reiterate, ma anche due sono sufficienti), DI EVENTO, che prevede, cioè, il verificarsi di eventi alternativi, uno solo dei quali è sufficiente a integrare il delitto: - il fondato timore per la propria incolumità, - il grave e perdurante turbamento emotivo - la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Oltre alle modifiche introdotte dalla l. 172/2012, si segnala anche la l. 119/2013, che ha esteso la condotta anche a chi provochi timore nella vittima per l’incolumità di persona legata da relazione affettiva, previsto un incremento di pena, l’aggravante di aver utilizzato strumenti telematici, anche chi sia stato legato da relazione affettiva.

Il delitto di cui all’art. 570 c.p. sanziona la **violazione degli obblighi di assistenza familiari**.

Il I comma tutela gli aspetti di assistenza morale, il II comma aspetti patrimoniali, e le due ipotesi possono concorrere (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44629 del 17/10/2013).

L’art. 570 bis del Codice penale, inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, ha tentato di unificare la disciplina già prevista dall’art. 12 sexies l. 898/70 per l’assegno divorzile e dall’art. 3 l. 54/2006 relativo ai casi di separazione. La norma pone tuttavia alcuni significativi problemi relativamente a profili di disparità di trattamento per i figli di relazioni di fatto.

Sullo sfondo, come criterio ispiratore di tali norme, in un’ottica di dovere più che di diritto dell’adulto, l’art. 30 della Costituzione e gli artt. 147, 155 co.1 c.c.: il figlio minore anche in caso di separazione personale dei genitori ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.

L’art. 388 II comma c.p. riguarda la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio e tutela interessi relativi alla cura, custodia, educazione del minore, non gli aspetti patrimoniali del provvedimento del giudice. Sanziona l’inosservanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresa la violazione degli obblighi di protezione, i casi in cui è ostacolato o impedito o non favorito (omissione) il diritto di visita e di relazione: non solo, quindi, condotte materiali, ma anche atteggiamenti educativi. L’interesse tutelato è sempre quello del minore, sicché l’elemento psicologico, costituito dal dolo generico, volontà di disobbedire al provvedimento del giudice, non si integra se il rifiuto di eseguire l’ordine è determinato dalla volontà di esercitare il diritto dovere di tutela dell’interesse del minore, ad esempio per proteggerlo da condotte violente.

Si può qui solo accennare, infine, alle norme sul femminicidio, sulla prostituzione minorile, sui delitti relativi alla pedopornografia, sulle mutilazioni degli organi genitali (art. 583 bis), sull’abbandono di minori.

8. **Formazione degli operatori, ma anche crescita culturale della società civile**

In un quadro simile, si è già detto come, nelle fonti sopra indicate (in particolare la direttiva 29/2012, alla cui lettura si rimanda, costituendo uno stimolo di riflessione, per la pregnanza dei principi affermati), siano stati individuati, quali strumenti fondamentali per operare un contrasto efficace alla violenza di genere, il coordinamento tra i singoli operatori e la formazione, che deve riguardare gli Operatori sanitari, gli Operatori sociali, la Polizia giudiziaria, gli Interpreti e i mediatori culturali, gli avvocati, i magistrati.

La pratica giudiziaria che porta a trattare decine di processi di quelli di cui abbiamo sommariamente descritto rende, però, evidente quanto, nonostante i grandi passi in avanti compiuti nella prevenzione e nella repressione, la chiave di volta sia la formazione culturale della società civile che espunga dal suo interno la percezione come normali di condotte che mortificano l'essere umano di genere femminile.

Così, ad esempio, posso sperimentare come un'attenzione all'utilizzo corretto della lingua italiana anche nell'esatta declinazione dei sostantivi, nel genere femminile, lungi dall'essere un vezzo per chi, come "magistrate", "avvocate", "ministre", "consigliere", "capitane" o "dottoresse" - che hanno senz'altro già raggiunto posizioni che non necessitano di tali qualificazioni per ottenere il rispetto - funga da stimolo per acquisire per sempre il dato della accessibilità alle donne così come agli uomini di tutte le funzioni presenti nell'ambito lavorativo.

Così sperimentiamo l'utilità di percorsi formativi nelle scuole, che aiutino alla consapevolezza e all'emersione della violenza e rafforzino le giovani nella reazione alla violenza.

IL CARME 8 DI CATULLO

Concludo questo intervento ringraziando la consigliera di fiducia e le organizzatrici per aver condiviso con me la riflessione di come la formazione, sin dalla scuola dell'obbligo, possa costituire la vera svolta culturale tale da anticipare il contrasto alla violenza di genere.

Ai giovani, maschi e femmine, che si formano alla vita e a cui va senz'altro trasmesso il valore fondamentale che assumono l'amore e la passione nell'esistenza, ci piace dedicare il carme 8 di Catullo, rappresentativo proprio della sofferenza nell'abbandono da parte della persona amata, e della reazione di dominio sull'irrazionalità.

Catullo, abbandonato dalla sua amata, è, sì, disperato, si autocommisera ("miser Catulle"), ma poi si invita a "desinas ineptire", a smettere di essere pazzo e a considerare finito quello che è effettivamente finito.

Non certo atteggiamenti folli, o violenti, immagina Catullo come modo di vivere il dolore d'amore, ma ricerca una reazione orgogliosa: quella sì – non già la violenza - costituirà la giusta mortificazione per la bella Lesbia, che non si sentirà più amata e coccolata da Catullo.

*Miser Catulle, desinas ineptire,
et quod vides perisse, perditum ducas.
Fulsere quondam candidi tibi soles,
cum ventitabas, quo puella ducebat
5 amata nobis, quantum amabitur nulla!
Ibi illa multa tum iocosa fiebant,
quae tu volebas nec puella nolebat.
Fulsere vere candidi tibi soles.
Nunc iam illa non vult: tu quoque, inpotens, noli
10 nec, quae fugit, sectare nec miser vive,
sed obstinata mente perfer, obdura.
Vale, puella. Iam Catullus obdurat
nec te requiret nec rogabit invitam.
At tu dolebis, cum rogaberis nulla:
15 scelestas, vae te! quae tibi manet vita?
quis nunc te adibit? cui videberis bella?
quem nunc amabis? cuius esse diceris?
quem basiabis? cui labella mordebis?
At tu, Catulle, destinatus obdura.*

La tutela in ambito penale militare

Maurizio BLOCK

La donna nel quadro bellico ha sempre avuto un ruolo importante, in quanto tradizionalmente la violenza sessuale realizzata dai soldati durante i conflitti armati è stata una costante della storia.

Solo in tempi più recenti si è maturata una diversa coscienza e si è realizzata la necessità di considerare l'uso della violenza sessuale come crimine di guerra ed il percorso verso il riconoscimento del fenomeno dei cosiddetti stupri di guerra come atto lesivo dei diritti umani è stato lungo, graduale e non privo di difficoltà.

L'uso della violenza sessuale ha comportato che la donna venisse considerata come bottino di guerra, come mero oggetto a disposizione del soldato vincitore.

Anche in tempi contemporanei non mancano casi in cui il conflitto armato e le guerre civili si sono accompagnate a violenze sessuali realizzate principalmente a danno delle donne nonché tristemente dei bambini.

Non lontano è il ricordo delle violenze realizzate durante la prima e la seconda guerra mondiale, degli stupri perpetrati in Belgio e in Francia nel 1914, in Ruanda nel 1994, in Bosnia (1992-1995), durante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), nella Repubblica democratica del Congo, nel Darfur (Sudan), nella guerra interna in Guatemala e recentemente delle più diverse e cruente azioni criminose realizzate ai danni delle donne dai componenti armati dell'ISIS.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il riconoscimento della violenza sessuale come arma da guerra e internazionale è stato lungo e difficile ed a ciò ha fortemente contribuito la giurisprudenza dei tribunali internazionali che a certe condizioni hanno riconosciuto lo stupro ripetuto e sistematico come crimine contro l'umanità e crimine di guerra.

Ma non voglio dilungarmi sugli aspetti internazionalistici della violenza operata sulle donne ma piuttosto scendere sul terreno nazionale in cui, relativamente al contesto militare, si riscontrano ancora molte incongruenze e disarmonie a tutela della donna soldato dovute principalmente alla vigenza di codici penale militari emanati nel 1941 che, a mio parere, andrebbero totalmente modificati in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze attuali.

Inoltre è ormai indilazionabile l'esigenza di emanazione di un codice delle missioni internazionali il quale regolamenti i comportamenti dei nostri militari impiegati all'estero perché la situazione che un tempo determinò la dicotomia tra stato di pace e stato di guerra - e quindi conseguentemente l'emanazione di codice penale militare di pace e codice militare di guerra - è mutata, non è più attuale e non si attaglia più alla realtà in quanto esistono compiti svolti dal militare sul territorio nazionale e compiti svolti in operazioni internazionali all'estero e pertanto si richiede una regolamentazione penale differenziata tra tali due situazioni che ne tenga conto.

Limitando l'attenzione al tema oggetto del presente convegno, rilevo che l'accesso dell'elemento femminile nel contesto militare, avvenuto nel 2001, ha sensibilmente innovato l'ambito delle relazioni e del *modus vivendi* nel contesto militare suggerendo nuovi e diversi modelli comportamentali rispetto al passato e inserendo caratteri di maggiore formalità e rispetto nelle relazioni del servizio.

Se ciò è vero, non può d'altro canto negarsi che il mondo militare rispecchia in tutto la società civile e che pertanto anche le problematiche che si verificano in quest'ultima non possono che trovare sponda in tale contesto anche se si atteggiavano in forma diversa e probabilmente più contenuta.

Si impone perciò una riflessione circa l'effettività della tutela che la nostra attuale legge penale militare accorda alla donna soldato in tale contesto ed agli strumenti normativi attualmente predisposti per il rispetto dei diritti fondamentali in tale ambito e la loro idoneità a garantire un adeguato standard.

Uno dei principali e più rilevanti problemi riguarda proprio l'aspetto della libertà sessuale e la tutela da possibili attentati che possono derivare dalla convivenza tra militari di sesso diverso nell'ambito delle caserme.

Com'è noto, la vita militare impone particolari restrizioni ed un regime di vita più rigido e circoscritto. Inoltre il rapporto gerarchico è fonte di un potere diretto che impone anche una forma di soggezione e che, come tale, proprio per tale sua incisività non deve deviare da un corretto esercizio dando spazio a prevaricazioni che sfocino nella sfera sessuale.

Risulta pertanto particolarmente importante ai fini di una buona qualità della vita in caserma e per una corretta interpretazione del rapporto gerarchico, stabilire dei precisi rigorosi limiti all'*agere licere*, sanzionando dal punto di vista penale comportamenti che violano i criteri suddetti di liceità.

Purtroppo al riguardo devo denunciare una prima criticità dovuta al fatto che la giurisdizione militare che è la giurisdizione speciale cui è devoluto il compito di tutelare la legalità nell'ambito delle Forze Armate **non esercita, secondo l'attuale normativa, alcuna competenza sulla repressione di fatti riguardanti violenza sessuale o molestie sessuali** (secondo il linguaggio anglosassone *sexual harrasment*), in quanto nessuna fattispecie penale che tuteli la sfera sessuale è prevista nel codice penale militare attuale.

Ciò trova la sua motivazione indubbiamente nella circostanza che l'attuale codice penale militare risale al 1941, epoca in cui la donna soldato non prestava servizio nelle Forze Armate e nella quale viepiù vigeva una diversa concezione del compimento di atti invasivi della sfera sessuale che, lungi dall'essere considerati anche dalla legge penale comune come reati contro la persona, erano definiti *contro la morale* in un'ottica evidentemente in cui l'aspetto di maggiore rilevanza era costituito dalla violazione della morale e della risonanza esterna degli atti.

Dal 1941 ad oggi nessun intervento normativo è intervenuto per prendere atto della mutata situazione e dell'ingresso delle donne nella compagine militare.

Si deve quindi rilevare l'assoluta inadeguatezza dell'attuale normativa che non riconosce alla magistratura militare giurisdizione in ordine a tali fatti, che pur rientrerebbero ragionevolmente nella sua competenza dal momento che gli stessi sono riconosciuti dalla Costituzione e quindi dovrebbero essere impiegati nella repressione di tali fatti.

Attualmente i tribunali militari hanno potuto far uso giudiziario solo dei modesti strumenti previsti dalla apposita normativa vigente e, qualora ne ricorressero gli estremi, punire i fatti di più lieve entità, cioè le fattispecie di ingiuria per condotte consistenti in espressioni verbali volgari ed in alcuni casi manomissioni di minima rilevanza.

Invece i comportamenti più gravi e quindi le lesioni maggiori del bene della libertà sessuale della donna consistenti in atti di incisività effettiva nella sfera sessuale sono rimasti puniti dalla legge penale comune e quindi giudicati dalla magistratura ordinaria.

Questo costituisce, a mio parere, un vulnus nella tutela del soldato donna, in quanto manca una tutela incisiva ed immediata qualora tali reati si verificino in caserma.

Sotto un primo aspetto, infatti la circostanza che il giudice ordinario debba occuparsi dei reati di violenza sessuale commessi in tale contesto comporta che, a causa del lavoro eccessivo che grava gli organi giudiziari ordinari, i tempi dei processi diventino lunghi e per tale motivo l'effettiva tutela della donna militare sia fortemente affievolita laddove invece per le caratteristiche del mondo militare sarebbe necessario un intervento più immediato che il giudice militare sarebbe in grado di garantire.

Inoltre dal momento che in sede costituente si è fatta la scelta di mantenere una giurisdizione dedicata per il mondo militare, per coerenza, ne deve discendere la necessità che sia il giudice specializzato militare ad occuparsi di fatti che ledono la sfera sessuale nelle caserme e che questi siano considerati reati contro la persona del militare donna al pari di quello che avviene nel codice penale comune per la donna in genere.

Ritengo che tale lacuna del codice penale militare di pace debba essere colmata inserendo nel codice penale militare le stesse figure criminose previste dal codice penale comune che riguardano

la violenza sessuale (artt. 609 bis e ss. e 612 bis c.p.) ed attribuendo conseguentemente la competenza alla magistratura militare, perché solo in tale maniera si realizzerà una tutela piena ed effettiva della donna nel contesto militare.

Devo altresì rilevare un'ulteriore criticità che merita di ottenere una risposta immediata sul piano legislativo: la mancata previsione nel codice penale militare di pace dell'istituto della querela che, come è noto, consente alla persona offesa di richiedere la punizione del colpevole di un reato a proprio danno.

Orbene nel contesto normativo vigente il soggetto militare - sia uomo che donna - che sia vittima di un reato contro la persona (ingiuria, percosse, minaccia, lesione personale) non può chiedere al giudice militare la punizione del colpevole in quanto la valutazione se perseguire o meno il fatto in via penale è lasciata al comandante di corpo al quale è devoluto il potere di presentare la richiesta di procedimento.

È evidente che in conseguenza di tale situazione il soggetto passivo di un reato - e, per quel che riguarda qui, la donna militare che subisce un reato contro la sua persona - viene di fatto espropriata del diritto di chiedere la punizione del colpevole e letteralmente soppiantata in tale sua scelta dal comandante, il quale poi più che la lesione subita dalla persona è tenuto valutare principalmente il pregiudizio per il servizio che tale atto criminoso ha prodotto nel contesto militare.

Non è previsto che il soggetto passivo del reato possa proporre a propria tutela altra forma di doglianza se non in sede civile. La scelta sulla perseguibilità penale è come detto lasciata solo e soltanto alla valutazione del comandante di corpo.

Ritengo personalmente che tale assetto normativo non sia più conforme ai tempi in quanto configura un tipo di tutela esclusiva e prevalente del servizio, ponendo totalmente in secondo piano quelli che sono gli interessi ed i diritti di coloro che materialmente subiscono il reato, persone offese, le quali non possono chiedere soddisfazione al giudice penale.

A mio parere, la problematica può agevolmente risolversi attribuendo oltre che al comandante di corpo, anche alla persona offesa la facoltà di presentare querela dinanzi all'autorità giudiziaria militare, creando quindi un sistema di concorrenza alternativa fra richiesta di procedimento e querela, nel senso che se non ha presentato la richiesta di procedimento il comandante la parte lesa sarà legittimata a presentare querela.

Quelli che ho citato sono solo alcuni aspetti delle incongruenze dell'attuale situazione normativa conseguenti alla vigenza di un codice penale militare ormai obsoleto e non più in grado di far fronte all'esigenza di giustizia soprattutto a favore delle donne militari nell'ambito delle Forze armate ma spero che possano fornire degli adeguati punti di riflessione per modifiche legislative a breve termine affinché il cittadino militare ed in particolare la donna militare possano godere di un trattamento che garantisca i principali diritti civili che uno Stato deve attribuire a chi lo difende in armi. Ringrazio per l'attenzione.

6. L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Tutela e promozione di diritti delle donne in ambito internazionale

Natalia *QUINTAVALLE*

Il 2018 ha visto svilupparsi un movimento mondiale senza precedenti per la promozione dei diritti delle donne, dell'uguaglianza e della giustizia. Campagne, manifestazioni ed eventi, come #MeToo, hanno coinvolto anche fasce di popolazione mondiale che sembravano impermeabili alle tematiche di genere.

Anche in Italia l'onda lunga del #MeToo si è fatta sentire e la violenza sulle donne è stata al centro di dibattiti politici che confidiamo si traducano presto in strumenti normativi e azioni concrete, non dimenticando che nel nostro paese nei primi nove mesi dell'anno ci sono stati 94 casi di uccisioni di donne di cui 35 classificabili con certezza come casi di femmineicidio.

Domenica scorsa 25 novembre è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e sono felice che per la prima volta anche il Ministero degli Esteri abbia voluto visibilmente marcare il suo impegno in questo settore con l'illuminazione di arancione della facciata della Farnesina, in adesione alla campagna Orange the World delle Nazioni Unite.

Mi piace anche sottolineare che, come l'idea che ci vede riuniti qui oggi è partita dal Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Difesa, così, l'iniziativa della Farnesina è partita dal CUG del Ministero Esteri a dimostrazione che il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici italiane non può prescindere dall'impegno di tutta l'amministrazione per un mondo più giusto, equo e rispettoso dei diritti di tutti. Ringrazio quindi entrambi i comitati di garanzia e gli altri organizzatori di questi eventi, in particolare la consigiera di fiducia del Ministero della Difesa.

Non è un caso che io abbia già citato, in apertura, le Nazioni Unite, perché, se vogliamo parlare di tutela e promozione dei diritti delle donne in ambito internazionale, il sistema ONU non può non essere il nostro riferimento e punto di partenza.

Le Nazioni Unite hanno infatti sviluppato strategie, obiettivi, progetti, meccanismi di monitoraggio e strumenti internazionali giuridicamente vincolanti per migliorare la condizione delle donne nel mondo. Basti pensare alla Commissione sulla condizione della Donna, la Dichiarazione di Pechino, la piattaforma d'azione e la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Inoltre nel 2010, L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha fondato UN Women, che ha come obiettivo l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne.

Non c'è tematica di genere che non abbia fatto oggetto di studio e riflessione in ambito Nazioni Unite e per le quali non siano state identificate strategie di promozione e in alcuni casi di attuazione di tali strategie.

Il contrasto al traffico degli esseri umani è questione legata anche alle migrazioni e quindi sempre più frequentemente affrontata in varie aree del mondo, basti pensare alle carovane di migranti che si spostano dall'America centrale verso gli Stati Uniti attraverso il Messico, ai barconi carichi di migranti che affrontano il Mediterraneo, ma che va ben al di là dei casi di cui sentiamo parlare quotidianamente e di cui le donne sono da sempre vittime. Le pratiche tradizionali lesive della salute e dei diritti delle donne, come le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e in tenera età. La schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la negazione dei diritti riproduttivi, la violenza sessuale e lo stupro sistematico in situazioni di conflitto. Tutte queste tematiche sono state portate dalle Nazioni Unite all'attenzione della comunità internazionale ed è innegabile che abbiano contribuito ad accrescere le capacità dei Governi e delle società di combattere queste forme di violenza e discriminazione.

Esistono al riguardo dei meccanismi di monitoraggio nel quadro dell'attività delle Commissioni più antiche delle Nazioni Unite come la Commissione Diritti umani e, per quanto riguarda in particolare le donne, la Commissione sulla condizione della donna, la CSW, che si è

molto impegnata su temi come la libertà di movimento e di religione, spesso negati alle donne, l'uguaglianza di retribuzione, l'accesso ai servizi di salute ed educativi, il disagio psichico, assolutamente da non sottovalutare, tenuto conto del significativo aumento dei suicidi delle donne a livello mondiale.

La CSW non ha però poteri di indagine e in generale questi meccanismi di monitoraggio e prevenzione, che sono stati e tuttora sono fondamentali per stimolare normative nazionali a favore delle donne e campagne di sensibilizzazione, hanno il limite evidente di non essere strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, fanno parte in altri termini di quei meccanismi di protezione e promozione di tipo politico che costituiscono la cosiddetta Soft Law. Un ruolo diverso ha la Commissione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne la CEDAW (di cui vi parlerà meglio di me Bianca Pomeranzi che ne ha fatto parte) e alla quale fa riferimento la Convenzione di Istanbul del 2011, in ambito Consiglio d'Europa, che è considerata il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

È innegabile che accada sovente, in particolare a livello internazionale, che a fianco di un sistema di valori riconosciuto, non ci sia un adeguato sistema di garanzia ed è indispensabile muovere verso strumenti giuridicamente vincolanti come quello della convenzione di Istanbul, ma non si deve neanche sottovalutare che se, da un lato, il fatto che gli organismi dei diritti umani cerchino il dialogo costruttivo con i Governi può costituire un elemento di debolezza per l'accertamento di alcune condotte, è altrettanto innegabile che questo atteggiamento dialogante può favorire l'adesione a convenzioni sui meccanismi di monitoraggio che favoriscono gli aggiustamenti normativi interni.

Perché entrambi questi approcci siano efficaci è necessario però conoscere quali siano le condizioni reali di vita della popolazione femminile nei vari contesti economici, culturali e in circostanze diverse, come ad esempio nel corso dei conflitti armati, nelle crisi umanitarie, nelle recessioni economiche o in situazioni di emergenza a seguito di eventi catastrofici o quando il controllo politico è esercitato da estremisti religiosi.

È necessario conoscere, in altri termini, le realtà locali e la condizione delle donne nelle varie comunità. In questo è prezioso il lavoro che svolgono le organizzazioni non governative e della società civile che da tempo denunciano nei loro rapporti abusi e violenze subite dalle donne in situazioni specifiche. Da tali rapporti emerge talvolta che alcune violenze sono giustificate dalle donne stesse, che non conoscono e non sono messe nella condizione di avere coscienza dei propri diritti. Per fortuna il grado di consapevolezza circa la violazione dei propri diritti è cresciuto fra le donne che trovano adesso espressione in movimenti di denuncia come #MeToo, ma anche, sempre di più, fanno appello alle tutele elaborate attraverso le convenzioni internazionali.

Anche la conoscenza delle diversità geografiche e culturali, come dicevamo, è rilevante e non è sorprendente che nei vari continenti ed aree geografiche siano state elaborate diverse carte e sistemi di protezione dei diritti umani. Senza cadere nel relativismo che nega l'universalità dei diritti umani, l'esistenza di carte dei diritti umani elaborate tenendo conto di tali diversità costituisce uno strumento aggiuntivo a cui fare appello in caso di violazioni dei diritti delle donne.

In Europa, come dicevamo, il sistema di protezione dei diritti umani, basato sul Consiglio d'Europa in particolare sulla Corte Europea dei diritti umani e sulla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta muovendo, anche a seguito della Convenzione di Istanbul verso un sistema giuridicamente vincolante, peraltro non ancora del tutto attuato. In America, la Convenzione americana dei diritti umani, che ha dato vita alla Corte interamericana prevede l'obbligo di investigare sulle violazioni dei diritti umani, con l'obiettivo di evitare l'impunità (il Messico è stato condannato per mancanza di protezione). La Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli afferma il principio di non discriminazione ma il riconoscimento della Sharia, la legge islamica, incide sensibilmente sul regime del matrimonio e del diritto di famiglia in generale. La Carta araba dei diritti dell'uomo contiene una enunciazione alquanto tricky in quanto prevede l'uguaglianza di genere, ma nel quadro delle discriminazioni positive a favore delle donne poste dalla Sharia. Non

voglio addentrarmi in questioni di difficile interpretazione per quanto riguarda quanto previsto da queste Carte che chiameremo regionali, come le Carte dei diritti basate sui valori asiatici, come ad esempio l'induismo, che si regge sul sistema delle caste e in cui le donne non godono di diritti. Mi limito qui a cogliere uno degli aspetti positivi di questi strumenti, in quanto presidio addizionale e più vicino alle vittime di abusi, cui far ricorso per far valere i propri diritti.

Ma non è certo possibile chiudere un intervento sulla tutela e promozione dei diritti delle donne in ambito internazionale senza citare la Risoluzione 1325 Donne pace e sicurezza delle Nazioni Unite. Essa costituisce un punto di riferimento per l'attività delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace, mettendo l'accento sulle donne coinvolte nei conflitti, non solo per rispondere meglio ai loro bisogni in quanto vittime della violenza, ma anche per accrescere la loro partecipazione nei processi di pace.

Un aspetto veramente terribile che si manifesta nei conflitti è l'elevatissima incidenza della violenza sessuale che le missioni di pace delle Nazioni Unite non sempre hanno saputo identificare e contrastare efficacemente e tempestivamente trovandosi addirittura nella situazione di dover far fronte alle violenze perpetrate sulle donne dagli stessi *peacekeeper* che avrebbero dovuto proteggerle. La Risoluzione 1325 ha contribuito in modo essenziale a cambiare il profilo del *Peacekeeping* e, grazie anche all'impegno italiano in particolare nel settore della formazione sulle tematiche di genere, ha favorito un coinvolgimento sempre maggiore delle donne nei processi di pace e nella mediazione, il cui effetto sulla presa in carica dei problemi delle donne nei conflitti e nella ricostruzione, non tarderà a mostrarsi.

Molto rimane ancora da fare. Ma di questo vi parlerà Bianca Pomeranzi.

Tutela e promozione di diritti delle donne in ambito internazionale: la CEDAW e la cooperazione italiana allo sviluppo.

Biancamaria POMERANZI.

1. Il mio intervento si focalizza sulle modalità attraverso cui il sistema dei diritti umani ha progressivamente acquisito il tema della violenza di genere contro le donne e come questo adesso sia divenuto una priorità per la cooperazione internazionale. Non parlerò dunque dell'attuazione della Risoluzione 1325 e successive dal 2000 a oggi. Mi limiterò solo a dire che la Cooperazione Italiana è stata tra i primi Paesi occidentali a porre il tema dei conflitti nelle "Linee Guida su genere e sviluppo" e a finanziare progetti per donne vittime di violenza in situazioni di conflitto e post-conflitto in Afghanistan, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Libano, Somalia e Palestina.

Mi focalizzerò invece sulle connessioni tra l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la lotta alla violenza contro le donne e il sistema dei diritti umani. L'Agenda 2030, approvata nel 2015, considera la partecipazione delle donne allo sviluppo come uno degli obiettivi decisivi per rimuovere le cause della "vulnerabilità" nella vita del pianeta.

In questo è quasi rivoluzionaria poiché riconosce i legami intrinseci tra lo sviluppo sostenibile e le discriminazioni contro le donne, definisce la violenza contro le donne e le bambine come una diretta conseguenza della discriminazione di genere e ne fa uno dei temi prioritari per la cooperazione internazionale. La violenza di genere contro le donne è un target specifico che interseca non solo l'obiettivo 5 su uguaglianza di genere e *empowerment* delle donne, ma anche altri obiettivi come quelli per la *governance* democratica, lo stato di diritto e le *partnership* internazionali.

Questa visione, che intreccia i criteri fondamentali della Piattaforma d'azione di Pechino, impegna i paesi firmatari a produrre trasformazioni strutturali per ridurre le vulnerabilità sistemiche e le disuguaglianze di genere e riguarda tutti gli attori coinvolti nei processi di sviluppo non solo gli Stati, ma anche il settore privato e le organizzazioni della società civile.

2. Un tale riconoscimento è legato al fatto che la lotta alla violenza di genere contro le donne ha un lungo percorso all'interno delle istituzioni di diritti umani delle Nazioni unite, ma, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un carattere prioritario grazie al lavoro delle organizzazioni e dei movimenti delle donne in tutto il mondo in particolare delle reti globali come il METOO o NI UNA MENOS.

Il tema della violenza è emerso da subito nel contesto delle Conferenze sulle donne delle Nazioni Unite, sin dal 1975. La CEDAW ovvero la Convenzione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, che fu, infatti, approvata nel 1979 e entrò in vigore nel 1981, contribuì in modo significativo al riconoscimento della violenza contro le donne come una tema pertinente ai diritti umani universali e non al diritto privato. La serie storica vede all'inizio la Raccomandazione Generale della CEDAW n. 19 del 1992 che definisce la violenza contro le donne come forma di discriminazione utilizzata per subordinare e opprimere le donne. Poi la Conferenza mondiale sui diritti umani a Vienna nel 1993 con la nomina di una Relatrice speciale sulla violenza contro le donne e la Dichiarazione dell'Assemblea Generale Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza che istituì la data del 25 Novembre come Giornata mondiale contro la violenza. Seguirono i trattati regionali: la "Convenzione interamericana per la prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne" nota come Convenzione di Belém do Pará dell'Organizzazione degli Stati americani nel 1994; il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa dell'Unione africana, noto come Protocollo di Maputo del 2003 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, conosciuta

come Convention di Istanbul nel 2011 che ha un ampio campo d'azione poiché si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica.

La rilevanza attribuita dall'Agenda 2030 alla violenza di genere contro le donne ha spinto il Comitato CEDAW ad adottare nel 2017 una nuova Raccomandazione generale (la numero 35) che aggiorna dopo 25 anni la Raccomandazione n. 19. I fattori innovativi della Risoluzione sono: l'autonomia decisionale delle donne in tutte le sfere della vita; l'estensione del criterio di violenza alle discriminazioni in materia di diritti sessuali e riproduttivi; la responsabilità dello Stato per gli atti di omissione commessi dai suoi rappresentanti o da quelli che agiscono sotto la sua autorità nel territorio dello Stato e all'estero, che rende responsabili i singoli stati anche delle aziende private multinazionali che operano nei paesi in via di sviluppo e naturalmente dell'operato delle proprie forze armate.

3. Il contesto internazionale ha, quindi, notevolmente rafforzato le opportunità politiche per porre fine alla violenza di genere contro le donne, che è il potere di un sesso sull'altro, un potere materiale che, spesso, viene mistificato invocando le ragioni della tradizione e dell'identità culturale.

Il problema della violenza rimane tuttavia molto generalizzato poiché, come mise in evidenza la 57ª Commissione sullo stato delle donne (CSW) delle Nazioni Unite nel 2013, richiede riforme legali e cambiamenti culturali, frutto di processi complessi e di lungo termine, che necessitano di capacità di negoziazione e contrattazione tra i diversi soggetti coinvolti e tra interessi e culture diverse.

Tra i criteri innovativi definiti vi fu l'enfasi sulla prevenzione e sul ruolo dei media e dei social media nell'eliminazione degli stereotipi di genere che presentano le donne come esseri inferiori o come oggetti sessuali e la necessità di modificare le legislazioni e le pratiche che tollerano la violenza sessuale e le discriminazioni contro le donne, oltre alla raccolta e al monitoraggio dei dati di tutte le forme di violenza e delle uccisioni contro le donne basate sul loro genere.

4. In termini di politiche di cooperazione questo significa che per sostenere un processo di fuoriuscita dalla violenza di genere contro le donne occorre in primo luogo definire, attraverso il negoziato di cooperazione, il consenso con le autorità del paese partner, in modo da avere il sostegno politico per attuare interventi in aree spesso sensibili quali quelle della giustizia e della sicurezza. In tutti i paesi, sia sviluppati che in via di sviluppo, inoltre, gli approcci più adeguati sono risultati quelli multisettoriali e multilivello, con investimenti commisurati alla portata dell'impatto che si intende assicurare.

Multisetoriali perché riguardano settori diversi come l'educazione, la salute, l'assistenza sociale ed economica e la sicurezza. Multilivello poiché gli interventi nazionali di carattere giuridico, necessari per adeguare le legislazioni nazionali agli standard internazionali, dovrebbero essere accompagnati da interventi che pianificano in modo articolato i servizi alle vittime di violenza sul territorio.

La Cooperazione italiana ha basato proprio su questi criteri gli interventi di successo che sono stati realizzati, in particolare in Senegal e in Palestina dove il Centro Mehwar per le donne e bambini vittime di violenza di Betlemme è divenuto una "*best practice*".

7. LE BUONE PRATICHE

Linee guida nazionali per il soccorso e l'assistenza alle donne che subiscono violenza: la formazione degli operatori di Pronto Soccorso

Serena BATTILOMO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive l'impatto sulla salute fisica e mentale delle donne e delle/dei bambine/i, vittime di atti di violenza fisica e abusi sessuali, evidenziando come la violenza contro le donne sia di fatto un problema strutturale e non contingente o emergenziale, per il quale occorre un'azione sistemica così come indicato nella Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013. A tal fine serve un lavoro multisettoriale e interistituzionale che coinvolga molteplici ambiti: sanitario, sociale, educativo, giudiziario, della sicurezza, gli enti locali nonché il settore della comunicazione e i media.

Il fenomeno della violenza di genere persiste nel nostro Paese in modo grave e diffuso in tutti gli strati sociali, incidendo sulla salute psico-fisica di migliaia di donne, coinvolgendo spesso le persone che circondano la vittima, in primis i figli.

Rispetto alla scarsa emersione del fenomeno, i Servizi sanitari, nelle varie articolazioni, detengono un ruolo centrale in quanto sono quelli presso cui le donne accedono in misura prevalente. Alla luce di ciò è, quindi, indispensabile che i Servizi sanitari migliorino complessivamente le capacità di accoglienza e di ascolto dei bisogni delle donne, anche quelli inespressi.

Infatti, il personale sociosanitario si trova a dover decodificare una domanda di aiuto non sempre chiaramente esplicitata, deve quindi oltre a fornire cure e assistenza essere in grado di:

- saper riconoscere la violenza e identificare tutti i suoi aspetti e protagonisti;
- supportare la vittima;
- stimare il rischio al fine della tutela della donna che subisce violenza;
- documentare con precisione la violenza;
- informare e indirizzare la vittima ai soggetti della rete presenti sul territorio.

Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare la vittima è il Pronto Soccorso. È qui che le vittime di violenza, a volte inconsapevoli della loro condizione, si rivolgono per un primo intervento sanitario.

Per questo, con DPCM 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30-1-2018, sono state adottate, a livello nazionale, le *Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza* al fine di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.

Detto *Percorso*, che dovrà essere implementato in tutti i Pronto Soccorso, deve assicurare una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal *triage* e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dall'esperienza di violenza subita.

Sono coinvolti nel *Percorso* anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.

Il *Percorso* delineato dalle suddette Linee guida è articolato in 3 fasi:

- FASE 1 Accesso al Pronto Soccorso e *triage*;
- FASE 2 Trattamento diagnostico-terapeutico;
- FASE 3 Dimissione dal Pronto soccorso e attivazione della rete.

FASE 1: Accesso al Pronto Soccorso e triage.

L'accesso della donna al Pronto Soccorso può avvenire:

- spontaneamente (sola o con prole minore);
- accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FF.OO;
- accompagnata dalle FF.OO;
- accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza;
- accompagnata da altri servizi pubblici o privati;
- accompagnata da persone da identificare;
- accompagnata dall'autore della violenza.

Il personale infermieristico addetto al *triage*, con un'adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine può avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi al Pronto Soccorso del territorio da parte della donna. Nella zona del *triage* deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere,

Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - così da garantire una visita medica tempestiva (tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.

Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figlie/i minori è opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso *Percorso*.

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche reperire il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.

FASE 2 Trattamento diagnostico-terapeutico.

Nella seconda fase del *Percorso* è prevista la visita medica che dovrà prevedere i seguenti momenti:

- accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento);
- acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale). Il consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le situazioni in cui è indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o abbia il consenso a procedere da parte della donna;
- anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione;
- esame obiettivo completo;
- acquisizione, repertazione e conservazione delle prove (ev. documentazione fotografica, tamponi, ecc.);
- esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio;
- esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie;
- richiesta di consulenze;
- specifiche procedure in caso di violenza sessuale.

FASE 3 Dimissione dal Pronto soccorso e attivazione della rete.

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm.

Quindi, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalità, utilizza lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5"³,

Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)

- 1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?
 Si No
 - 2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?
 Si No
 - 3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla?
 Si No
 - 4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?
 Si No
 - 5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?
 Si No
- Gli altri attori della rete

e adotta le opzioni di dimissioni di seguito suggerite:

a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l'operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.

L'operatività deve essere consentita H24, attraverso il ricorso a specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione funzionale e di flessibilità organizzativa, atte a garantire la continuità della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino all'attivazione dei servizi territoriali.

L'operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l'obbligo di informare la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti nei protocolli formalizzati.

I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e a supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le Direzioni generali.

³ Si rimanda all'Allegato B) Rilevazione del rischio di revittimizzazione nei casi di maltrattamento.

Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, come di seguito individuati:

- servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali;
- servizi socio-sanitari territoriali;
- centri antiviolenza e Case rifugio⁴;
- Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale (civile-penale-per i Minorenni);
- Enti territoriali (Regioni - Province - Città metropolitane - Comuni).

Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.

Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Tali protocolli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra tutti gli attori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompagnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna.

Le Regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'art. 117 Cost., devono adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali.

Oltre il *Percorso* nel Pronto Soccorso, il Ministero della Salute sta lavorando per un approccio in rete con 3 livelli di intervento:

1. **SENTINELLE: Riconoscimento del fenomeno**

Attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, consultori e servizi territoriali, medici competenti del lavoro, medici specialisti, farmacisti, forze dell'ordine, personale scolastico, assistenti domiciliari, mediatori culturali, responsabili di comunità e volontari è possibile intercettare i primi segnali di violenza prima di arrivare all'accesso al Pronto Soccorso. Queste "sentinelle" possono indirizzare la vittima alle Rete operativa territoriale (2° livello) o attivare la Rete stessa per una presa in carico.

2. **RETE OPERATIVA TERRITORIALE: Presa in carico della vittima**

Ogni territorio deve creare una rete operativa tra Pronto Soccorso e servizi sanitari territoriali, Forze dell'ordine, Magistratura, Associazioni di volontariato, Centri antiviolenza, con personale dedicato alla presa in carico delle donne vittime di violenza, anche al fine di implementare le Linee guida del *Percorso* in Pronto Soccorso

3. **OPERATORI che trattano autori e vittime: Accompagnamento nel percorso di uscita**

I Centri Antiviolenza e i Servizi socio-sanitari territoriali (consultori, dipartimento di salute mentale, assistenti sociali, psicologi, psichiatri), in collegamento con la Rete operativa territoriale, assicureranno che, dopo l'iniziale presa in carico, la donna possa intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, che può prevedere la costruzione di una sua autonomia e, in parallelo, anche un percorso di presa in carico dell'autore della violenza.

⁴ Intesa, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio sancita in Conferenza unificata il 27 novembre 2014.

La Sezione Atti Persecutori dell'Arma dei Carabinieri

Francesca LAURIA

L'Arma dei Carabinieri ha da tempo avviato progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, intrapresi sia in ambito organizzativo che sul piano della revisione ed attualizzazione delle procedure operative. Di seguito verranno menzionate, in sintesi, le principali iniziative.

Come noto, con la legge n. 38/2009, è stata introdotta nell'ordinamento penale la nuova fattispecie delittuosa degli "atti persecutori", prevista dall'art. 612 bis c.p., che è andata a sanzionare, con una figura autonoma, comportamenti che in precedenza erano puniti con differenti reati tipizzati all'interno del codice. Nello stesso anno l'Arma dei Carabinieri, recependo le istanze sociali sempre più attente alle vittime e alla centralità della loro tutela anticipata, ha adottato un insieme di misure organizzative, formative e operative nello specifico settore, istituendo la Sezione "Atti Persecutori", collocata nell'ambito del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. L'iniziativa è stata assunta in virtù di un Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero per le Pari Opportunità cui è seguita una Convenzione di attuazione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni tale collaborazione è stata rinnovata: una prima volta nel novembre del 2012 e una seconda il 25 novembre 2016, in occasione dell'ultima Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La Sezione "Atti Persecutori" si compone di personale con specifiche competenze scientifiche, cui si affiancano anche investigatori, ossia personale che ha portato all'interno di tale struttura di eccellenza l'esperienza maturata direttamente sul campo.

Tra gli obiettivi strategici di questa articolazione vi è quello di sviluppare studi e ricerche di settore, rivolti all'approfondimento delle dinamiche sottostanti alle violenze in danno di vittime vulnerabili, anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica.

Grazie ai risultati di queste analisi e alla diretta competenza acquisita con lo svolgimento di attività investigativa nello specifico campo, la Sezione "Atti Persecutori" concorre alla formazione e all'aggiornamento professionale dei militari dell'Arma di ogni ordine e grado, in tema di violenza contro le donne. Lo scopo è quello di fornire, al personale che opera nell'ambito investigativo, la capacità di coniugare le esigenze delle indagini con la necessità di adottare un approccio che riduca al minimo la cosiddetta "*vittimizzazione secondaria*", ovvero le conseguenze negative che, sotto il profilo psicologico e relazionale, potrebbero derivare alla vittima dal contatto con le Istituzioni, tra cui le forze di polizia e il sistema giudiziario. Una donna che subisce violenza, in una qualsiasi delle sue manifestazioni, è esposta ad una prima vittimizzazione come diretta conseguenza del reato che subisce. La successiva scelta di denunciare è un momento molto critico, doloroso, in particolare per quelle forme di violenza che avvengono all'interno delle mura domestiche, alla presenza dei figli, in un contesto che, da ideale luogo di protezione, diventa invece fonte di sofferenze indicibili. A questo già difficile vissuto, vi è il rischio appunto di sommare l'ulteriore impatto negativo che alla vittima potrebbe derivare da un approccio dell'operatore di polizia non pienamente aderente alle sue aspettative e al suo particolare stato emotivo.

L'osservazione condotta su un consistente numero di casi di *violenza* si è tradotta, sotto il profilo operativo, in un prontuario, il "*vademecum operativo*", diramato in ambito Nazionale nel settembre 2018, nel quale sono riepilogate le "migliori prassi" al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia dell'azione istituzionale nello specifico ambito, di migliorare le modalità di primo approccio ai soggetti più vulnerabili e, conseguentemente, di orientare in modo ancora più mirato le misure a protezione della vittima.

Già nel 2013, l'osservazione condotta su un consistente numero di casi di *stalking* si era tradotta in un prontuario sul tema degli atti persecutori.

Contestualmente, i risultati di questi approfondimenti hanno rappresentato un'imprescindibile premessa all'avvio di specifici moduli addestrativi, in modo da accrescere la preparazione e la capacità nel diretto contatto con le vittime di questi reati del personale dei reparti territoriali. In questi anni (dal 2009 ad oggi) sono stati formati quasi 7.500 militari, i quali hanno partecipato a seminari e moduli di qualificazione presso i Comandi Legione o l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri. Considerando la particolare valenza attribuita alla citata attività formativa si è ritenuto opportuno demandarne l'esecuzione proprio all'ISTI, Centro di alta qualificazione dell'Arma, che dal 2008 provvede alla specializzazione degli ufficiali di polizia giudiziaria e li abilita alla conduzione delle investigazioni più complesse e all'uso di sofisticati strumenti d'indagine, coniugando innovativi metodi didattici e aggiornati contenuti.

Nel 2014 l'Arma, potendo contare su un ampio bacino di militari specificamente qualificati, ha realizzato una "*Rete nazionale di monitoraggio*" sul fenomeno della violenza di genere, strutturata con Ufficiali di polizia giudiziaria effettivi ai Nuclei Investigativi di Comando Provinciale/Gruppo e ai Nuclei Operativi di Compagnia, con competenza certificata nello specifico settore, che fungono da punti di riferimento per il personale dei reparti dipendenti nello sviluppo delle indagini, nonché di raccordo, a livello centrale, con la Sezione "Atti Persecutori" per un più compiuto apprezzamento dei casi all'esame. A valle dei 10 corsi effettuati - ad oggi - sono stati formati circa 300 operatori.

Nel corso degli anni, sono stati adottati altresì degli interventi rivolti a regolamentare i flussi informativi per poter garantire in primo luogo un continuo e costante monitoraggio del fenomeno per fare una attenta attività di analisi e adottare delle conseguenti iniziative operative.

Solo a titolo esemplificativo si riporta una iniziativa assunta già nel 2013 che ha investito direttamente i Comandanti di Compagnia a seguire personalmente lo sviluppo delle indagini in tema di violenza domestica. Il Comandante di Compagnia deve favorire che tutto il personale alle sue dipendenze instauri un rapporto di particolare fiducia con le vittime, in modo da facilitare il dialogo e favorire la denuncia dei fatti. Vi è la consapevolezza che la violenza di genere è un fenomeno difficile da intercettare per la ricorrente ritrosia della vittima a denunciare per una serie di motivi tra i quali motivi psicologici o per timore di ritorsioni.

Si è proceduto quindi ad attuare una serie di misure rivolte alla creazione di una rete sul territorio con personale specializzato, ma allo stesso tempo alla diffusione informativa, fino ai minori livelli ordinativi, vista la peculiarità della struttura della Istituzione.

Infatti le Stazioni Carabinieri sono i nodi di una rete altamente capillare che copre l'intero territorio, fino al comune più piccolo, rappresentando quindi gli inevitabili ed in alcuni casi gli unici punti di primo contatto per le vittime.

Allo scopo di garantire un'accoglienza adeguata in un momento cruciale come quello della querela o del primo contatto della donna con l'operatore di polizia, da alcuni anni sono state intraprese una serie di iniziative tese a creare all'interno dei Comandi Arma delle sale per le "audizioni protette". Si tratta di locali realizzati con accorgimenti logistici che scaturiscono dalla consapevolezza che non è solo il tipo di relazione che si instaura a favorire il dialogo, ma anche il contesto. Nelle prassi giudiziarie e socio assistenziali, tali accorgimenti in passato erano prioritariamente rivolti alle vittime di minore età, ma nel corso degli anni sono stati estesi alla più ampia categoria di vittime in condizioni di vulnerabilità, prescindendo quindi dal dato meramente anagrafico.

La prima sala per le audizioni protette dell'Arma dei Carabinieri è stata inaugurata a Roma il 5 maggio 2014, presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. È denominata "*Sala Lanzarote*", spazio neutro finalizzato alle escussioni in modalità protetta, di minori vittime e/o testimoni di reato nonché altre vittime o testimoni cc.dd. vulnerabili, costituita da una sala regia, dotata di vetro - specchio e di circuito di video registrazione e riversamento, una sala ascolto particolarmente versatile che viene attagliata con accessoristica e giochi all'accoglimento dei bambini.

In ambito nazionale, grazie alla collaborazione con l'associazione Soroptimist International d'Italia e al progetto denominato "*Una stanza tutta per sé*" avviato nel 2014, sono state realizzate circa 100 sale, con caratteristiche simili, in altrettanti Comandi Arma distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Nella consapevolezza che la violenza contro le donne è un problema sociale che ha profonde radici culturali, l'impegno istituzionale è anche rivolto al futuro, ovvero alle nuove generazioni, ai bambini di oggi che potranno cambiare il modo di vivere le relazioni tra i sessi in maniera equilibrata, paritetica. Questo impegno è portato avanti con cicli di conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i temi della cultura della legalità con approfondimenti dedicati all'educazione e al rispetto della parità di genere e alla tematica della violenza.

Il Protocollo operativo EVA (Esame Violenze Agite) della Polizia di Stato
Elisabetta MANCINI

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dedica un'attenzione privilegiata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, implementando proprie strategie, in linea con i principi dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e nel solco del sistema di *governance* previsto dai Piani contro la violenza.

La violenza di genere è un fenomeno che spesso si nutre della stessa angoscia che provoca alle vittime, crea un circolo vizioso in cui l'orrore che non viene raccontato crea altro orrore in un crescendo di sofferenze. La vergogna di denunciare, il timore di ripercussioni, la sfiducia nelle istituzioni determinano spesso un atteggiamento di rinuncia nella vittima e rendono molto più difficoltoso l'intervento delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato, pur non avendo una competenza esclusiva in materia, può vantare un'esperienza ormai consolidata, data dalla presenza delle donne fin dagli anni '60, con parità di funzioni rispetto agli uomini ad opera della legge 121/1981, che ha portato ad una crescente sensibilità ed attenzione sull'attività di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Questo si è tradotto anzitutto in un adeguamento organizzativo, sia a livello territoriale che centrale.

In tutte le province, le strutture della Polizia di Stato impegnate in queste attività all'interno delle Questure sono le Divisioni anticrimine, anche mediante gli Uffici minori, che svolgono l'attività di prevenzione e coordinamento delle iniziative a tutela delle fasce vulnerabili e le Squadre mobili, che si occupano delle indagini, anche di quelle svolte dai commissariati di pubblica sicurezza.

A livello centrale, tutte le articolazioni della Direzione centrale anticrimine - il Servizio centrale operativo, il Servizio centrale anticrimine, il Servizio controllo del territorio, il Servizio polizia scientifica - sono impegnate, in base alle proprie specifiche competenze, nelle attività di indagine, prevenzione, supporto scientifico e coordinamento.

L'approccio di sistema ha riguardato poi la formazione dei poliziotti che incontrano le vittime di violenza di genere, le procedure operative, quali il protocollo E.V.A., quelle che stabiliscono le modalità di ascolto protetto, per evitare fenomeni di vittimizzazione e preservare comunque le esigenze investigative, le infrastrutture con setting d'ascolto dedicati che vengono allestite via via in un numero crescente in tutte le Questure.

Gli strumenti e le procedure di valutazione del rischio sono oggetto di esame e fanno parte di progettualità condotte da diversi attori istituzionali. A tal riguardo, la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della Direzione Centrale Anticrimine con il Dipartimento di psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha implementato il Protocollo E.V.A., dapprima sperimentato dalla Questura di Milano nel 2014 e da gennaio 2017 diffuso su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una procedura che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia e consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI) - indipendentemente dalla proposizione di una denuncia o querela - una serie di informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto un nucleo familiare. La volante, prima di giungere sul posto, è così in grado di conoscere quanti altri interventi dello stesso genere ci siano stati, se qualcuno detiene armi o ha precedenti di polizia. Queste informazioni consentono agli operatori di possedere molti più elementi per gestire al meglio situazioni fortemente conflittuali, nelle quali avranno cura di sentire separatamente la vittima ed il suo aggressore, verificare se i bambini hanno assistito ai fatti ed adottare tutti i provvedimenti necessari.

L'uso del Protocollo E.V.A., con circolare della Direzione Centrale Anticrimine del maggio 2018, è stato esteso a tutti gli uffici (Divisioni Anticrimine, Squadre Mobili, Commissariati di P.S.) che si trovino a gestire vittime di violenza intrafamiliare, affinché tutte le informazioni acquisite, messe a factor comune, siano utilizzabili dagli operatori delle Forze di polizia.

Dall'avvio del progetto ad oggi, il citato protocollo ha consentito di gestire e analizzare più di 9000 segnalazioni, realizzando l'obiettivo di tracciare gli interventi e conservarne la memoria.

L'estensione del Protocollo E.V.A. a tutte le Questure come modello operativo in caso di intervento per violenza di genere, ha fatto emergere la necessità di garantire alla vittima un immediato intervento in caso di emergenza sull'intero territorio nazionale, senza rendere necessario un complicato processo di identificazione e di ricognizione dei pregressi casi di intervento. Per il raggiungimento di questo nuovo obiettivo è in fase di sperimentazione una nuova progettualità, ossia L.I.A.N.A. - Linea Interattiva di Assistenza Nazionale Antiviolenza, che garantisce alle vittime di violenza di genere, inserite nel programma di sicurezza antiviolenza, su tutto il territorio nazionale, una corsia preferenziale di accesso agli operatori del 113 quando chiamano per chiedere soccorso.

I citati strumenti, insieme alla campagna permanente "Questo non è amore" che dal luglio 2016, attraverso il "Progetto Camper" consente di intervenire attraverso un' incisiva opera di informazione e supporto alla cultura di genere, permette alla Polizia di Stato di essere in prima linea per l'affermazione del valore dell'uguaglianza di genere, perché - riportando le parole del Sig. Capo della Polizia - ogni episodio di violenza contro una donna è una sconfitta per tutti.

8. AZIONI POSITIVE E PROSPETTIVE FUTURE NEL MINISTERO DELLA DIFESA
Cristiana d'AGOSTINO

Oggi siamo qui riuniti per riflettere sul tema della violenza contro le donne dai molteplici punti di vista che sono stati tratteggiati dai precedenti interventi.

Lo scopo che ha mosso questa iniziativa è stato quello di accrescere la consapevolezza del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne e di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna nella prospettiva di rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è una società migliore.

Partendo dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, abbiamo sentito l'esigenza di una partecipazione che coinvolga rappresentanti del mondo accademico nonché di diverse amministrazioni pubbliche che si occupano del fenomeno a vari livelli.

L'intento è di riflettere insieme su come affrontare e contrastare la violenza di genere al fine di creare sinergie virtuose e favorire un percorso condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti. Fondamentale è anche cambiare i comportamenti delle persone coinvolgendo gli uomini e aiutando le donne ad abbattere le barriere socio-culturali che sono all'origine della violenza, identificando i cambiamenti che vorrebbero vedere nelle loro case, scuole e comunità.

Questa iniziativa, nata dalla volontà del Comitato Unico di Garanzia di diffondere la conoscenza degli istituti messi a disposizione dell'Amministrazione per favorire le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto alle discriminazioni, si aggiunge ad altri eventi già intrapresi con successo nell'anno in corso e finalizzati ad un processo di miglioramento del benessere e di valorizzazione delle risorse umane del Dicastero, con un'attenzione particolare alla componente femminile.

A tal riguardo appare utile dare qualche cenno sulla storia del Comitato e sulle sue attività. Il Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Difesa è stato costituito nel 2011 ed ha raccolto le competenze e le esperienze dei preesistenti Comitati di Pari Opportunità e *mobbing* che già operavano nel Dicastero. In tale ottica il tema della violenza di genere è stato sempre attenzionato. In particolare, atteso che già nel 2008 a cura del preesistente Comitato di Pari Opportunità era stato approvato il Codice di Condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro della Difesa, ci si è adoperati per l'istituzione della figura della Consigliera di Fiducia quale organo preposto alla prevenzione del fenomeno.

L'attività della **Consigliera**, già operativa dal 2014, si è successivamente ampliata anche su altri ambiti, concernenti non solo il disagio lavorativo ma anche il benessere individuale e organizzativo.

Da qui si è sentita l'esigenza di aggiornare il precedente Codice di condotta con la predisposizione di una bozza di **"Codice Etico"** per la tutela del diritto delle pari opportunità, per la valorizzazione delle risorse umane e del benessere al fine di garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza e rispetto della dignità e della libertà della persona, documento attualmente all'esame dei vertici del Dicastero.

Dalla sinergia e dalla collaborazione tra CUG e la Consigliera di Fiducia è nato il progetto pilota della prima **"Sezione Benessere e Organizzazione"** presso l'Ufficio Affari Generali di Segredifesa, che si occupa della salute psicofisica individuale anche attraverso uno spazio dedicato al disagio lavorativo tramite un Centro di Ascolto. Lo Sportello di ascolto è stato attivato presso il sedime di Centocelle. La Sezione è attiva da un paio di anni e vorremmo che questa esperienza Positiva possa replicarsi in altre realtà del Ministero anche a livello periferico.

Altre iniziative attivate in questi anni dal CUG sono state, per citare le più significative, la predisposizione e approvazione delle linee guida concernenti la valutazione del rischio ex art. 28 del decreto Legislativo n. 81/2008 che tiene conto dei rischi connessi alle differenze di genere e la firma di un protocollo d'intesa con i vertici della Magistratura Militare, il Consiglio Nazionale forense e l'Unione delle Camere Italiane che si propone di assicurare le pari opportunità nella giustizia militare.

Il CUG ha altresì lavorato per l'introduzione nella Difesa dell'istituto dello *smart working* elaborando il previsto parere in merito alla bozza di regolamento interno e fornendo contributi interpretativi in merito per favorirne la diffusione tra il personale interessato.

Il CUG Difesa fa inoltre da tempo parte della Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzie (ex Forum dei CUG) cui aderiscono circa 160 CUG di Ministeri, Agenzie, Enti nazionali, locali e di ricerca, Aziende Ospedaliere e Università. È una Rete organizzata di CUG delle pubbliche amministrazioni costituitasi su base volontaria, i cui obiettivi sono quelli di realizzare uno scambio virtuoso di idee, competenze e buone prassi in materia di pari opportunità, benessere e contrasto alle discriminazioni, nonché di progettare azioni comuni e di rafforzare il ruolo dei CUG stessi.

Già dalla sua costituzione sono stati inoltre realizzati annualmente **convegni ed eventi informativi** presso gli organismi centrali e periferici dell'Amministrazione al fine di costruire un confronto e uno scambio virtuoso di idee, competenze e buone prassi all'interno dell'Amministrazione. In particolare il 6 giugno 2018 si è svolto, presso Segretariato Generale il Convegno "Le Donne italiane dalla Grande Guerra all'Amministrazione dello Stato - La difesa racconta le sue donne", che ha raccontato il contributo offerto dalle donne alla storia d'Italia nell'ultimo secolo, vedendo la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni e largo interesse nel personale.

È stato inoltre predisposto un "**Piano triennale di Azioni Positive**" per il 2018-2020, in cui sono state individuate delle azioni concrete per ciascuno dei seguenti ambiti d'intervento:

- Promozione del benessere organizzativo ed individuale;
- Conciliazione vita lavorativa/vita privata;
- Formazione, sensibilizzazione, comunicazione;
- Promozione del ruolo del CUG, della Consigliera e della Sezione Benessere e Organizzazione e promozione della partecipazione del CUG al **Forum Nazionale dei CUG**;
- Promozione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Il CUG nell'ambito delle sue competenze, che spaziano dal benessere organizzativo alla lotta contro le discriminazioni di ogni tipologia, ha sempre lavorato in un'ottica di prevenzione. Abbiamo quindi voluto affrontare anche questo tema di oggi con un approccio positivo che punti a delle progettualità future, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale ed attivi energie positive.

Tra le iniziative in corso, in linea con quanto sopra, abbiamo lanciato un **concorso fotografico** "Uno scatto in avanti: le Donne nella Difesa", presentato nel recente Convegno del 6 Giugno u.s. L'obiettivo del concorso è quello di rendere i dipendenti della nostra Organizzazione parte attiva nel processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione. L'iniziativa mira a creare una nuova forma di attenzione e ascolto del Ministero nei confronti del personale civile e militare attraverso immagini che colgono momenti, attività, esperienze significative della vita professionale delle donne ed a valorizzare la partecipazione dei dipendenti alla vita dell'Amministrazione.

Tra le iniziative future che speriamo di poter concretizzare ci sarà sicuramente un coinvolgimento delle scuole anche al fine di mettere la Difesa a disposizione della società Civile e portare un contributo alla formazione delle nuove generazioni alla cultura del rispetto delle differenze.

Certa di aver illustrato le azioni più significative del lavoro di questi anni ringrazio tutti voi della partecipazione e vi invito alla visione di una video proiezione di un femminicidio, tratto da una storia vera, supportata ed arricchita da un contributo artistico narrativo.

Presentazione del video da parte della Consigliera di Fiducia
Daniela Angelina LOMBARDO

La sfida che ci dobbiamo porre è quella di cambiare il Paese sul piano delle relazioni tra i generi e, per farlo, è necessario partire dai bambini o dagli adolescenti che saranno gli uomini del domani rispettosi delle donne. Per fare questo bisogna partire dall'educazione sia nell'ambito familiare sia in quello scolastico.

Per raggiungere una parità di fatto tra donne e uomini, è necessario che la società si liberi dei residui pregiudizi negativi nei confronti delle donne. Non pochi di essi sono alla base della nostra cultura e fanno quindi parte di una tradizione secolare. Essi non sono sempre facilmente riconoscibili, perché sono spesso nascosti, camuffati e trasmessi sotto forme di apparente valore oggettivo; sono rappresentazioni culturali che derivano anche dalle esperienze accumulate nel tempo.

Un cambiamento culturale, basato sul superamento di pregiudizi e stereotipi e sul rispetto e riconoscimento delle differenze, è il primo e fondamentale passo per prevenire la violenza di genere. Occorre dunque lavorare partendo dall'educazione, un profondo senso di responsabilità deve guidare chi insegna ed educa, donna o uomo, per far maturare nelle generazioni crescenti la coscienza della cultura del rispetto e della consapevolezza dell'identità di genere.

Proiezione video

Ringraziamenti

Si ringrazia la Signora Ministro, Elisabetta Trenta, che ha voluto manifestare la propria sensibilità e vicinanza alla tematica tramite la presenza del Sottosegretario On. Volpi e il fondamentale supporto dell'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione.

Si ringrazia inoltre il Presidente del CASD, Gen. C.A. Massimiliano Del Casale, per aver messo a disposizione la prestigiosa sede di Palazzo Salviati, nonché il prezioso personale. Si ringraziano il Direttore, dr. Massimo Mangani, e il personale dell'Ufficio Formazione Specialistica e Didattica (DIFEFORM) per l'importante collaborazione.

Un particolare e sentito ringraziamento ai relatori, che hanno da subito aderito con entusiasmo all'iniziativa, a tutte le autorità civili e militari presenti, nonché al personale che ha partecipato numeroso a questa giornata di studio e confronto.

Per la parte grafica siamo grati a Claudio Ricciardi, che con il suo prezioso contributo ha permesso la stesura del presente volume.

FOTO DELL'EVENTO















